Wolters Kluwer

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

CEDAM IPSOA UTET GIURIDICA il fisco ALTALEX

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

2023
17
1° MAGGIO

ANNO XX, Settimanale, n. 17, 1° maggio 2023 - Direzione e redazione Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00260571
5 000002 605710

DICHIARAZIONI
15 Mod. Redditi PF: acquisto prima casa under 36

FISCO
19 Bonus edilizi: novità del "Decreto cessione crediti"
23 Commercio al dettaglio: amm.to fabbricati strumentali
27 Contratti preliminari di compravendita on line
36 Regime OSS vendite a distanza intracomunitarie di beni

LAVORO
43 Permessi Legge 104 e congedo straordinario: domande

PNRR
47 Tecnologie 5G: selezione delle proposte progettuali

LE RUBRICHE

5 Novità 9 Le scadenze 49 I quesiti

Wolters Kluwer

ON-LINE
www.edicolaprofessionale.com

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

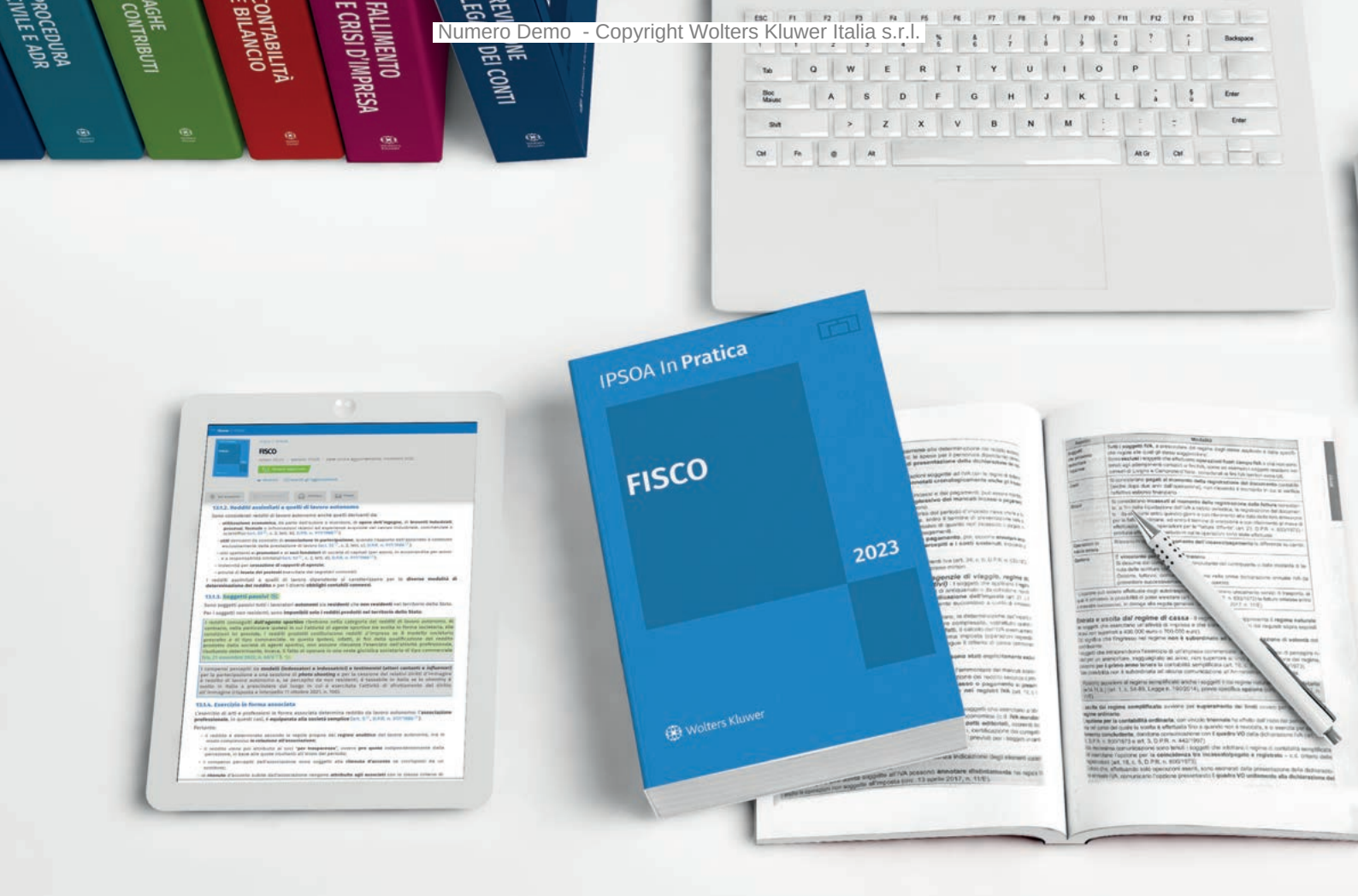

IPSOA In **Pratica**

Risposte chiare, autorevoli e sempre aggiornate

Fisco

2023

CARTA + DIGITALE

Scegli la formula "sempre aggiornati"
CARTA+DIGITALE: la soluzione ideale per rimanere costantemente aggiornati e godere di un testo sempre nuovo, grazie all'azione combinata dei due supporti:
- CARTA: inquadra tutta la materia tributaria: imposte su redditi, imposte indirette, tasse e imposte locali, accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni, operazioni straordinarie
- DIGITALE: segue le frequenti modifiche legislative e le interpretazione dell'Agenzia delle Entrate alla normativa fiscale.

Y52ONCL

Wolters Kluwer

info.wolterskluwer.it/IPSOA-In-Pratica

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

NOVITÀ

Fisco **5**
Organismi di mediazione: revocata circolare Min. Giustizia **5**
Equo compenso: un cambio di atteggiamento **5**
Iva ordinaria sottopasso pedonale impianti di sci **5**
Eccedenze: trasferimento al consolidato fiscale **5**
Beni devolvibili imprese operanti in concessione **5**
Rimborso chilometrico rider con mezzo proprio **5**
Stock option e residente all'estero: plusvalenza **6**
Precompilata, alle Entrate i dati abbonamenti TPL **6**

Bilancio e società **6**
ChatGpt: sospensione limitazione all'accesso **6**
Approvato il Documento di economia e finanza **6**
Sostegno alla competitività dei capitali **7**
Crisi energetica: accesso rateizzazione bollette **7**

Lavoro **7**
Una tantum part-time verticale: riesame istanze **7**
Assegno unico familiare a lavoratori stranieri **7**
Oneri di riscatto: pronte le attestazioni fiscali **7**
Dimissioni del lavoratore padre **7**
FIS e Fondi di solidarietà: nuovo modello **8**
Genitorialità: piattaforma integrata per famiglie **8**
Bonus asilo nido: domande 2022 entro 30 giugno **8**
ISEE precompilato: nuovo portale unico **8**
Lotta al sommerso: aggiornato Piano nazionale **8**
Contrasto lavoro sommerso: Comitato nazionale **8**
Sicurezza lavoro: provvedimento sospensione **8**

LE SCADENZE

Gli adempimenti del mese **9**

Dal 1º al 15 maggio 2023 ..... **11**

MOD. REDDITI PF

Credito d'imposta per l'acquisto prima casa under 36 nel Mod. Redditi PF
di Cristina Piseroni e Valerio Artina **15**

DECRETO CESSIONI

Bonus edilizi: le novità del "Decreto cessione crediti"
di Paolo Parisi e Paola Mazza **19**

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il maggior ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio
di Devis Nucibella **23**

CONTRATTI PRELIMINARI

Contratti preliminari di compravendita dal 7 marzo viaggiano on line
di Cinzia De Stefanis **27**

REGIME SPECIALE OSS

Regime OSS per le vendite a distanza intracomunitarie di beni
di Marco Peirolo **36**

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

PERMESSI DISABILI

Permessi Legge 104 e congedo straordinario: presentazione domande
di Federico Gavioli. **43**

PNRR

Tecnologie 5G: al via la selezione delle proposte progettuali
di Renata Carrieri **47**

QUESITI

TAX CREDIT LOCAZIONE - Attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio **49**

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

Rivista licenziata per la stampa il 19 aprile 2023

Editrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
http://www.ipsoa.it

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Realizzazione grafica
Wolters Kluwer Italia Srl

Fotocomposizione
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa
L.E.G.O. S.p.a.
Viale dell'Industria, 2
36100 Vicenza

Redazione
Paola Boniardi, Silvia Regispani,
Rosa Ronsivalle

Autorizzazione
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsoa Redazione Pratica Fiscale e Professionale
e-mail: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti
Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02 82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Pubblicità

Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.
Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com
www.servizioclienti.wki.it
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on-line della Rivista, consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticafiscale

Italia
Abbonamento annuale € 260,00

Estero
Abbonamento annuale € 520,00

Prezzo copia € 14,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

FISCO

CNDCEC, comunicato stampa 14 aprile 2023

Organismi di mediazione: revocata circolare Min. Giustizia

Accolta la richiesta del CNDCEC di revocare la circolare del Ministero della Giustizia 6 aprile 2023, n. 76531, in tema di **requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale**. A causa dell'oggettiva impossibilità di adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro gli stringenti termini stabiliti, la circolare avrebbe determinato una vera e propria interruzione del servizio di mediazione, con grave danno ai cittadini e alle imprese.

CNDCEC, comunicato stampa 12 aprile 2023

Equo compenso: un cambio di atteggiamento

Il CNDCEC esprime il **pieno consenso** sulla disciplina dell'equo compenso, che si pone l'obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale a ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 292

Iva ordinaria sottopasso pedonale impianti di sci

La realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ''ex novo'' come sopra precisato, è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale e, pertanto, per le ragioni esposte, **non appare riconducibile** tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota **Iva ridotta al 10%.**

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 291

Eccedenze: trasferimento al consolidato fiscale

La società consolidata può trasferire al consolidato tanto l'eventuale perdita fiscale di periodo quanto la **quota di interessi passivi indeducibili** che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di Gruppo. Il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio sociale a zero.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 11 aprile 2023, n. 7

Beni devolvibili imprese operanti in concessione

Nell'ambito dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, **non** possono essere considerate destinatarie del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti quando l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 290

Rimborso chilometrico rider con mezzo proprio

Il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, **non è imponibile,** ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 289

Stock option e residente all'estero: plusvalenza

Con particolare riguardo ai piani di stock option, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente. Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad **imposta sostitutiva**. I medesimi principi si applicano anche nella ipotesi in cui al momento dell'assegnazione dei titoli il contribuente era residente all'estero.

MEF, decreto 29 marzo 2023

(G.U. 7 aprile 2023, n. 83)

Precompilata, alle Entrate i dati abbonamenti TPL

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le regole per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Secondo quanto prevede il decreto, le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
In particolare, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all'Agenzia, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, Legge n. 413/1991, una comunicazione contenente i **dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti** ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei **dati identificativi dei titolari** degli abbonamenti e dei **soggetti che hanno sostenuto le spese.**

BILANCIO E SOCIETÀ

Garante della Privacy, provvedimento 11 aprile 2023

ChatGpt: sospensione limitazione all'accesso

Il Garante della privacy indica gli adempimenti che ChatGPT dovrà adottare per poter ottenere la sospensione della limitazione all'accesso. Innanzitutto, la predisposizione e pubblicazione sul proprio sito internet di un'informativa che spieghi agli interessati anche diversi dagli utenti del servizio ChatGpt, le modalità del trattamento, la logica alla base del trattamento necessario al funzionamento del servizio in tutte le diverse declinazioni, i loro diritti in qualità di interessati. Seguono: la messa a disposizione, sul proprio sito Internet, di uno strumento attraverso il quale possano esercitare il diritto di opposizione e anche di correzione rispetto a inesattezze su dati che li interessano direttamente; la modifica della base giuridica del trattamento dei dati personali degli utenti; l'inserimento di un controllo che escluda, sulla base dell'età dichiarata, gli utenti minorenni. Entro il 31 maggio 2023 dovrà essere sottoposto al Garante un piano per l'adozione di strumenti di verifica dell'età idoneo a escludere l'accesso al servizio agli utenti infratredicenni e a quelli minorenni in assenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte di chi esercita sui minori la responsabilità genitoriale.

Consiglio dei ministri 11 aprile 2023

Approvato il Documento di economia e finanza

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023. Tre gli obiettivi programmatici principali: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni; la riduzione graduale, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL); il sostegno alla ripresa dell'economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. Nella program-

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

mazione vi è altresì la previsione di un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e contribuire alla moderazione della crescita salariale.

Consiglio dei ministri 11 aprile 2023

Sostegno alla competitività dei capitali

Approvato dal Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, un disegno di legge che introduce interventi a sostegno della competitività dei capitali. Nello specifico la normativa costituisce una riforma organica volta a incentivare la quotazione delle società e diffondere l'azionariato della Borsa italiana, anche al fine di sostenere le imprese che puntano a crescere e ad aumentare la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali. In tema di redazione del bilancio è prevista la facoltà, per le società aventi azioni su sistemi multilaterali di negoziazione, di adottare i principi contabili internazionali. Per facilitare la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati è estesa la qualifica di investitore professionale di diritto privato anche agli enti previdenziali privati e privatizzati.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 3 marzo 2023

(G.U. 11 aprile 2023 n. 85)

Crisi energetica: accesso rateizzazione bollette

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante le **modalità semplificate di accesso** alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale per i **consumi effettuati dal 1º ottobre 2022 al 31 marzo 2023** e fatturati entro il 30 settembre 2023. Per ottenere la rateizzazione delle bollette l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta, deve presentare istanza all'attuale fornitore. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni.

LAVORO

INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379

Una tantum part-time verticale: riesame istanze

L'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti. Si tratta dell'indennità una tantum di 550 euro spettante ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021.

INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1375

Assegno unico familiare a lavoratori stranieri

L'INPS recepisce le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 e precisa che l'assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo.

INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1374

Oneri di riscatto: pronte le attestazioni fiscali

L'INPS comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2022 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito istituzionale.

INPS, messaggio 12 aprile 2023, n.1356

Dimissioni del lavoratore padre

Sono state fornite ai datori di lavoro le istruzioni operative in merito alla tutela per le dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e all'obbligo di

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

versamento del ticket di licenziamento. La tutela spetta in caso di fruizione sia del congedo di paternità obbligatorio che per quello alternativo.

INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1351

FIS e Fondi di solidarietà: nuovo modello

L'INPS interviene in merito alle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà, per fornire il nuovo modello di dichiarazione del fruito da trasmettere.

INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1349

Genitorialità: piattaforma integrata per famiglie

Nell'ambito delle attività finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la creazione di una piattaforma integrata per la genitorialità'', l'INPS informa della avvenuta integrazione del Portale genitori con i c.d. bonus sociali legati al disagio economico.

INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346

Bonus asilo nido: domande 2022 entro 30 giugno

L'INPS comunica il differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande dell'anno 2022 relative all'agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2023.

INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1345

ISEE precompilato: nuovo portale unico

È pronto il nuovo Portale unico ISEE, che unifica le varie modalità di acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso. L'INPS illustra, infatti, le semplificazioni procedurali introdotte, le informazioni precompilate, le modalità di autenticazione e utilizzo, nonché la presenza di alcuni alert di compilazione. L'Istituto pone inoltre l'attenzione in merito all'assunzione di responsabilità in ordine ai dati dichiarati afferenti tutti i componenti del nucleo familiare.

Ministero del lavoro, decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58

Lotta al sommerso: aggiornato Piano nazionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare, per il triennio 2023-2025, il Piano nazionale per la lotta al sommerso. Sono individuati quattro assi prioritari che riguardano la prevenzione, la vigilanza e il contrasto alle irregolarità, la protezione e l'assistenza per le vittime di sfruttamento, nonché la loro reintegrazione socio lavorativa.

Ministero del Lavoro, decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 57

Contrasto lavoro sommerso: Comitato nazionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso. Le attività e gli obiettivi saranno svolti in continuità con il Piano nazionale.

INL, nota 6 aprile 2023 n. 642

Sicurezza lavoro: provvedimento sospensione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla **decadenza del provvedimento di sospensione** a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale. Nel documento di prassi si esaminano le fattispecie di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, per intervenuto decreto di archiviazione e su istanza di parte.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Gli adempimenti del mese

a cura di **Roberta Aiolfi** e **Valerio Artina** - *Dottori commercialisti in Bergamo*

2 maggio
martedì

- Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
- Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti
- Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
- Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022 e IRAP 2022 società con esercizio a cavallo
- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2022 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale
- Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2023
- Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno
- Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2022
- Remissione in bonis
- Disponibilità dichiarazione precompilata
- Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS
- Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale
- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
- Presentazione dichiarazione rottamazione cartelle esattoriali
- Adesione agevolata atti del procedimento di accertamento

15 maggio
lunedì

- Fatturazione differita ed annotazione
- Annotazione separata nel registro corrispettivi
- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
- Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

16 maggio
martedì

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
- Versamento del contributo alla gestione separata INPS
- Versamento imposta di produzione e consumo
- Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
- Rateizzazione versamento IVA annuale
- Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

17 maggio
mercoledì

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

22 maggio
lunedì

► Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

22 maggio
lunedì

► Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

25 maggio
giovedì

► Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

30 maggio
martedì

► Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

31 maggio
mercoledì

► Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
► Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
► Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
► Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022 e IRAP 2022 società con esercizio a cavallo
► Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
► Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2022 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
► Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
► Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi
► Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)
► Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
► Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie
► Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche
► Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
► Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

Dal 1° al 15 maggio 2023

2 maggio martedì

Contratti di locazione - Registrazione e versamento

ADEMPIMENTO ▶

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere assolta mediante versamento con **F24 ELIDE**.

Versamento - Imposta di bollo su libri e registri

ADEMPIMENTO ▶

Versamento imposta di bollo su documenti informatici.

INTRA 12 - Presentazione degli elenchi e versamento

ADEMPIMENTO ▶

Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Versamento - Redditi 2022 e IRAP 2022 a cavallo

ADEMPIMENTO ▶

Versamento di IRES, IRAP e imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi ed IRAP 2022** (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta **1º novembre 2021 - 31 ottobre 2022**.

Versamento - Secondo acconto IRES e IRAP a cavallo

ADEMPIMENTO ▶

Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1º giugno 2022 - 31 maggio 2023**.

Dichiarazione-Redditi e IRAP '22 periodo non coincidente

ADEMPIMENTO ▶

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP **Redditi 2022**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1º giugno 2021 - 31 maggio 2022**.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Regime IOSS - Dichiarazione e versamento mensile IVA

ADEMPIMENTO ▶ Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l'IVA dovuta per il periodo **1º marzo 2023 - 31 marzo 2023**.

Versamento - Imposta di bollo virtuale

ADEMPIMENTO ▶ Versamento della **rata bimestrale** posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Dichiarazione - Invio telematico Mod. IVA 2023

ADEMPIMENTO ▶ Invio telematico del **Mod. IVA 2023**.

Dichiarazione - Integrativa Mod. IVA

ADEMPIMENTO ▶ I contribuenti che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell'imposta relativa agli anni precedenti, possono presentare la dichiarazione integrativa Mod. IVA ed effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta dell'omesso versamento.

Rimborso - Credito IVA relativo al 2022

ADEMPIMENTO ▶ Presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al **2022** mediante invio telematico della dichiarazione IVA.

Comunicazione - Remissione in bonis

ADEMPIMENTO ▶ Effettuazioni di comunicazioni o altro adempimento formale non tempestivamente effettuato usufruendo della c.d. remissione *in bonis*.

Dichiarazione - Disponibilità precompilata

ADEMPIMENTO ▶ L'Agenzia delle entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via *web* dal 31 maggio fino al 30 settembre.

Regime OSS - Dichiarazione IVA e versamento trimestrale

ADEMPIMENTO ▶ Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e versano l'IVA dovuta per il periodo **1º gennaio 2023 - 31 marzo 2023**.

Rimborso - Istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale

ADEMPIMENTO ▶ Termine per la presentazione dell'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al **trimestre precedente**.

Ravvedimento sprint - Ritenute e IVA mensile

ADEMPIMENTO ▶ I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del **17 aprile 2023** versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Dichiarazione - Rottamazione quater

ADEMPIMENTO ▶ Termine per la presentazione della dichiarazione per l'adesione alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione *quater*).

Accertamento - Adesione agevolata atti di accertamento

ADEMPIMENTO ▶ Adesione agevolata atti di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1º gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

15 maggio lunedì

Fattura - Fatturazione differita e annotazione

ADEMPIMENTO ▶ Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.

SOGGETTI OBBLIGATI ▶ I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.
I contribuenti tenuti alla registrazione delle fatture emesse.

Registro corrispettivi - Annotazione separata

ADEMPIMENTO ▶ Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SOGGETTI OBBLIGATI ▶

I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Operazioni transfrontaliere passive - Trasmissione dati

ADEMPIMENTO ▶

Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI ▶

Gli operatori IVA residenti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

Certificazioni - Trasmissione da sostituti entro 60 giorni

ADEMPIMENTO ▶

Termine per effettuare la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.

SOGGETTI OBBLIGATI ▶

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che non hanno provveduto entro il termine del 16 marzo. Sono altresì tenuti a inviare il flusso coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.

Credito d'imposta per l'acquisto prima casa under 36 nel Mod. Redditi PF

di **Cristina Piseroni** e **Valerio Artina** - *Commercialisti in Bergamo*

FISCO

ADEMPIMENTO ▶	Esenzione imposta di registro e ipocatastale e credito d'imposta. Proroga fino al 31 dicembre 2023 per poter usufruire delle agevolazioni ''prima casa under 36''.
NOVITÀ ▶	– Con le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per i giovani *under* 36 di usufruire di un credito d'imposta per l'acquisto prima casa. – Nel Mod. Redditi PF 2023 il quadro CR - crediti d'imposta deve essere compilato dai contribuenti che devono esporre e/o calcolare alcuni crediti d'imposta. – La sezione VI di tale quadro è dedicata ai contribuenti under 36 che possono usufruire del credito d'imposta per l'acquisto ''prima casa''.
RIFERIMENTI ▶	– D.L. 25 maggio 2021, n.73 (Decreto Sostegni bis) – Agenzia delle entrate circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E – Legge 30 dicembre 2022, n. 234 (Legge di bilancio 2022) – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)
SOGGETTI INTERESSATI ▶	Giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età con un indicatore ISEE inferiore a 40.000 euro.
PROCEDURE ▶	Il Contribuente per poter usufruire del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36 deve compilare il Mod. Redditi PF- quadro CR sezione VI.
SCADE ▶	Atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023.

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ADEMPIMENTO ▶

L'agevolazione ''prima casa'' prevede:
- per le **compravendite non soggette a IVA**, esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli **acquisti soggetti a IVA**, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore;
- esenzione dall'imposta sostitutiva per i **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Attenzione
Il **credito d'imposta**, pari all'IVA corrisposta al venditore, può essere:
- portato **in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale**, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- utilizzato **in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- utilizzato **in compensazione tramite Mod. F24**, nel quale va indicato il codice tributo ''6928'' (istituito con la risoluzione n. 62/2021).

Attenzione
Se il contribuente fruisce del **regime di vantaggio** o del **regime forfettario**, il credito d'imposta ''**prima casa *under* 36**'' sarà prioritariamente portato in diminuzione dell'importo delle relative imposte sostitutive dovute, riportandolo nel **rigo LM 40 colonna 15 del Mod. Redditi PF 2023**.

Compila

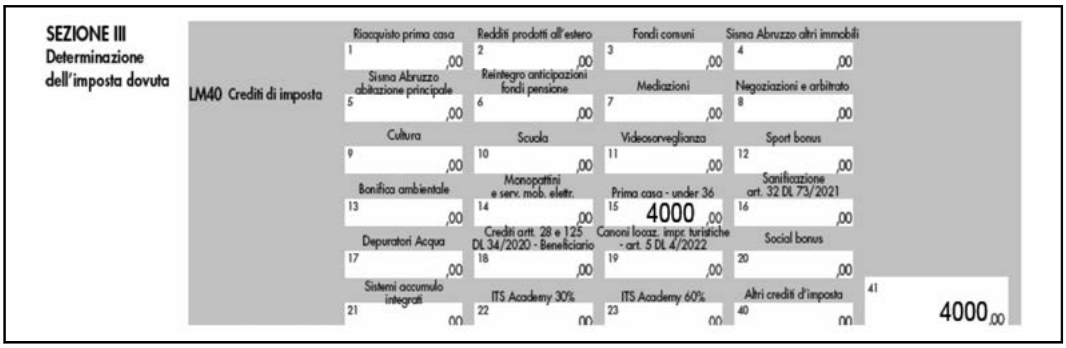
SEZIONE III
Determinazione dell'imposta dovuta

LM40 Crediti di imposta

Riacquisto prima casa 1 ,00	Redditi prodotti all'estero 2 ,00	Fondi comuni 3 ,00	Sisma Abruzzo altri immobili 4 ,00
Sisma Abruzzo abitazione principale 5 ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensione 6 ,00	Mediazioni 7 ,00	Negoziazioni e arbitrato 8 ,00
Cultura 9 ,00	Scuola 10 ,00	Videosorveglianza 11 ,00	Sport bonus 12 ,00
Bonifica ambientale 13 ,00	Monopattini e serv. mob. elettr. 14 ,00	Prima casa - under 36 15 4000 ,00	Sanificazione art. 32 DL 73/2021 16 ,00
Depuratori Acqua 17 ,00	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario 18 ,00	Canoni locaz. impr. turistiche - art. 5 DL 4/2022 19 ,00	Social bonus 20 ,00
Sistemi accumulo integrati 21 ,00	ITS Academy 30% 22 ,00	ITS Academy 60% 23 ,00	Altri crediti d'imposta 40 ,00

41 4000,00

NOVITÀ ▶

La Legge di bilancio 2022 ha **prorogato** di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal Decreto ''Sostegni *bis*''; la Legge di bilancio 2023 ha prorogato ulteriormente di un anno le agevolazioni ''prima casa *under* 36'', di conseguenza tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel **periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023**.
Nel **Mod. Redditi PF 2023 il quadro CR** - crediti d'imposta deve essere compilato dai contribuenti che devono esporre e/o calcolare alcuni crediti d'imposta.
La **sezione VI** di tale quadro è dedicata ai contribuenti *under* 36 che possono usufruire del credito d'imposta per l'acquisto ''prima casa''.

SOGGETTI INTERESSATI ▶

Sono interessati i soggetti **persone fisiche** che:
- **non** hanno ancora **compiuto i 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è stipulato;
- hanno un **indicatore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore a 40.000 euro annui**.

L'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l'ISEE è quello del 2021.
L'ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1º gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento.

Attenzione
Il contribuente deve essere in possesso dell'**attestazione ISEE in corso di validità** alla data del rogito, o avere già provveduto a richiederla, mediante apposita DSU in data anteriore o contestuale alla stipula dell'atto.
Il "**nucleo familiare**" ai fini ISEE è costituito (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Con riferimento agli **immobili** e alle tipologie di atti è necessario fare riferimento alle agevolazioni "prima casa" di cui alla nota II-*bis*, posta in calce all'art. 1 della Tariffa - Parte prima - allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

SCHEMA DI SINTESI

Requisiti oggettivi	
Tipologia di immobili	**Tipologia di atti**
Gli immobili annessi al beneficio sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti **categorie catastali**: – A/2 (abitazione di tipo civile); – A/3 (abitazione di tipo economico); – A/4 (abitazione di tipo popolare); – A/5 (abitazione di tipo *ultra* popolare); – A/6 (abitazione di tipo rurale); – A/7 (abitazione in villini); – A/11 abitazione e alloggi tipici dei luoghi). **Pertinenze**: – C/6 rimesse e autorimesse; – C/2 magazzini e locali di deposito; – C/7 tettorie chiuse o aperte.	Gli **atti agevolabili** sono: – atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o comproprietà; – trasferimento o costituzione dei diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione). Rientrano tra gli atti di trasferimento a titolo oneroso gli acquisti effettuati all'asta.

Attenzione
In merito alle **pertinenze** l'agevolazione è limitata ad una sola per ciascuna categoria destinata a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell'abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell'agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Le **agevolazioni non sono ammesse**, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle **categorie catastali A/1** (abitazioni di tipo signorile), **A/8** (abitazioni in ville) e **A/9** (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
In merito alla **tipologia di atti agevolabili** si precisa che non rientra tra gli stessi il contratto preliminare di compravendita. Alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra.

PROCEDURE ▶

Il contribuente per poter usufruire del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *under* 36 deve compilare il **Mod. Redditi PF- quadro CR sezione VI**.

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SCHEMA DI SINTESI

Quadro CR "Crediti d'imposta"

Sezione VI	Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *Under* 36 - Rigo CR13 Colonna 1: residuo precedente dichiarazione Colonna 2: credito anno 2022 Colonna 3 credito compensato nel Mod. F24 - fino alla data di presentazione della dichiarazione Colonna 4 credito compensato in atto

In **colonna 2** può essere indicato anche il credito d'imposta maturato dal 1º gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.

ESEMPIO

Se un contribuente acquista la sua prima casa nel gennaio 2023 il credito d'imposta può essere utilizzato per la prima volta, a sua scelta del contribuente:
– nel Mod. Redditi PF 2023, relativo all'anno d'imposta 2022; o
– nel Mod. Redditi PF 2024, relativo all'anno d'imposta 2023.
Se il contribuente sceglie di indicare il credito d'imposta nel Mod. Redditi PF 2023 relativo all'anno d'imposta 2022, può indicare l'importo del credito maturato nel corso del 2023 nella colonna 2, CR13, indicando in colonna 3 l'importo compensato in F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Compila

Sezione VI Credito imposta acquisto prima casa under 36	CR13	Residuo precedente Dichiarazione	Credito anno 2022	di cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto
		1 0 ,00	2 4800 ,00	3 800 ,00	4 0 ,00

SCADE ▶ Il *bonus* prima casa *under* 36 è valido per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

LIBRI

Operazioni straordinarie

Di Ceppellini Lugano & Associati Società tra Professionisti
Wolters Kluwer, 2020, pagg. 2208, € 135,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE analizza tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle.
Per ogni operazione vengono analizzati tre diversi aspetti:
- **contabile**
- **giuridico**
- **fiscale**

Il volume presenta inoltre i percorsi da seguire per **fare confronti ed attuare scelte**, anche di convenienza, tra operazioni societarie diverse.

La materia è suddivisa in parti logiche:
– elementi preliminari comuni a tutte le operazioni
– operazioni sulle aziende
– operazioni societarie
– operazioni sulle partecipazioni
– operazioni sul capitale

Per informazioni o per l'acquisto
- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa***
  Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- ***www.shopwki.it***

Bonus edilizi: le novità del Decreto "cessione crediti"

di **Paolo Parisi** - *Avvocato Tributarista e Docente di Diritto Tributario*

e **Paola Mazza** - *Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista*

FISCO

ADEMPIMENTO ▶ Sono state individuate diverse disposizioni di interpretazione autentica tra cui si segnalano:
– il termine per optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
– l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità costituisce una facoltà e non un obbligo;
– l'applicabilità dell'istituto della "compensazione orizzontale" può avvenire anche tra debiti e crediti.

NOVITÀ ▶ Con la legge di conversione del Decreto "cessioni" il legislatore ritorna ad occuparsi del *Superbonus* 110% e della relativa cessione del credito.
Il Decreto cessioni introduce proroghe e novità in riferimento ai *bonus* derivanti dai lavori e per gli acquisti eseguiti.
Possibile riportare in dichiarazione 2024 il credito spettante in dieci quote uguali.

RIFERIMENTI ▶
– Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto cessioni)
– D.L. n. 34/2022 (Decreto Rilancio).

PROCEDURE ▶ La legge di conversione del Decreto "cessioni" conferma il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, ma sono introdotte diverse deroghe tra cui la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:
– per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
– per gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

DECORRENZA ▶ Le modifiche recate dalla legge di conversione del "Decreto cessioni" decorrono dal 12 aprile 2023.

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ADEMPIMENTO ▶

Sono state individuate diverse disposizioni di interpretazione autentica tra cui si segnalano:
- il **termine** per optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura che è quello del 16 febbraio 2023 (in ipotesi di interventi su parti comuni di proprietà condominiale, per valutare il rispetto dei termini rileva la delibera assembleare di approvazione dell'intervento; per gli interventi diversi dal *Superbonus*, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo);
- l'**indicazione delle spese sostenute** per il rilascio del visto di conformità, per la predisposizione del computo metrico e per le asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una facoltà e non un obbligo;
- l'applicabilità dell'istituto della "**compensazione orizzontale**" può avvenire anche tra debiti e crediti, compresi quelli relativi alle cessioni dei *bonus* edilizi nei confronti di enti impositori diversi.

NOVITÀ ▶

Con la legge di conversione (Legge n. 38/2023) del D.L. n. 11/2023 c.d. "Decreto cessioni" il legislatore ritorna ad occuparsi del superbonus 110% e della relativa cessione del credito. Sono state introdotte diverse e interessanti novità tra cui si pongono all'attenzione quelle che seguono:
- l'introduzione di **ulteriori deroghe** relative alle operazioni di cessione credito e allo sconto in fattura riguardanti:
  a) il **termine per il completamento dei lavori** per le unità abitative unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (laddove detti lavori al 30 settembre 2022 risultavano completati almeno al 30%) e per i quali è fruibile il *Superbonus* 110%, slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
  b) il **termine per effettuare la comunicazione per la prima cessione** del credito per i *bonus* edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021) è slittato al 30 novembre 2023; la proroga è fruibile grazie all'istituto della remissione *in bonis* che scatta laddove il contratto di cessione a favore di banche e intermediari finanziari non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023;
- la **detraibilità** del *Superbonus* 110% **in 10 quote annuali**;
- la possibilità per i **cessionari di crediti** di imposta connessi al *Superbonus* di utilizzare, in tutto o in parte, i crediti di imposta **per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali**;
- precisi criteri relativi all'**esclusione della responsabilità dei cedenti-cessionari** con aggiornamento della documentazione da produrre;
- **modalità di calcolo** dei limiti di spesa ammessi al *Superbonus* per ONLUS, Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS) sono state previste specifiche.

PROCEDURE ▶

Deroghe al divieto di cessione del credito e dello sconto in fattura

La legge di conversione conferma il blocco della cessione del credito e lo sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023 ma sono state introdotte diverse deroghe.
In particolare, la legge di conversione ha previsto nuove esclusioni dal blocco delle cessioni disponendo la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:
- per le spese sostenute per gli interventi di **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche**;
- qualora i beneficiari della detrazione risultino essere **istituti autonomi case popolari** (ed enti assimilati), **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che risultano già costituiti alla data del 17 febbraio 2023);

– per gli interventi effettuati in relazione ad **immobili danneggiati**:
  a) dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  b) dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Cessione del credito

La legge di conversione consente di **comunicare le opzioni** di cessione del credito fino a novembre, previo **pagamento della sanzione di 250 euro**.
L'opzione consente per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023 - se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia - di effettuare la **comunicazione** all'Amministrazione finanziaria **entro il 30 novembre 2023**, avvalendosi dell'istituto della **remissione *in bonis*.**

Procrastino della fruibilità del bonus edilizio

Sono stare **ampliate le fattispecie** rispetto a cui è prorogato il termine per avvalersi dei *bonus* edilizi, prevedendo:
– che i crediti di imposta derivanti da interventi ammessi al superbonus, da interventi finalizzati al superamento nonché all'eliminazione di barriere architettoniche e da interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico e relativi alle comunicazioni di cessione ovvero di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in **10 quote annuali** (anziché in 4 o 5 anni);
– l'introduzione della possibilità di **optare** per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022, relative agli interventi legati al *Superbonus*, per il riparto della detrazione in **10 quote annuali** di pari importo, a partire **dal periodo d'imposta 2023**.

Attenzione
L'opzione è irrevocabile e va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e, quindi, nel Modello Redditi 2024.
Siffatta opzione resta perseguibile sempre che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non venga riportata nella dichiarazione dei redditi 2023.

Responsabilità cessionari-cedenti

Sono state individuate altre casistiche che prevedono l'esclusione della responsabilità dei cedenti-cessionari ed è stata modificata la lista della documentazione da produrre.

Attenzione
Resta ferma la non escludibilità della responsabilità dei cedenti-cessionari in caso di dolo.
È stato disposto che non vi è concorso per i cessionari nella responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, se viene dimostrato che il credito di imposta sia stato acquistato e se si ha la specifica documentazione prescritta.

Attenzione
I cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate sono esclusi dalla responsabilità sempreché venga rilasciata una attestazione di possesso di tutta la documentazione sopra indicata da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente.
Si evidenzia che la parziale carenza della documentazione rilevante non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.
È previsto, in ogni caso, che:

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

– siffatti soggetti possano fornire con ogni mezzo la prova di avere assunto un comportamento diligente o, quanto meno, la non gravità della negligenza;
– l'onere della prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore;
– la responsabilità solidale al dolo e alla colpa riguardi solo i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge, nel rispetto delle previsioni di legge.

ONLUS

Per gli interventi realizzati da ONLUS, Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS) sono state previste specifiche modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al *Superbonus*.
Detti soggetti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, non deve essere prevista la corresponsione di compensi o indennità di carica per i membri dei consigli di amministrazione;
– devono possedere immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. In quest'ultimo caso è necessario che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 1º giugno 2021.

Attenzione

Per la fruibilità delle agevolazioni è necessario che i requisiti sopra richiamati sussistano dalla data di avvio dei lavori, o, in ipotesi siano precedenti, di sostenimento delle spese, e devono **persistere fino alla fine dell'ultimo periodo** di imposta di **fruizione delle quote annuali costanti di detrazione**.
Per ciò che concerne il requisito della **registrazione del contratto di comodato d'uso** - nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi - è previsto che esso risulti registrato in data anteriore al 1º giugno 2021.
Con riguardo, invece, al requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione, è stato precisato che il rispetto di tale condizione è soddisfatto qualora sia dimostrato - con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

DECORRENZA ▶

Le modifiche recate dalla legge di conversione (Legge n. 38/2023) in commento decorrono a partire dal 12 aprile 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 11 aprile 2023, n. 85).

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Il maggior ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

di **Devis Nucibella** - *Dottore commercialista in Monselice, Padova*

FISCO

ADEMPIMENTO ▶ La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di incrementare le quote di ammortamento fiscale limitatamente ai fabbricati strumentali per le imprese che operano in determinati settori del commercio al dettaglio.

NOVITÀ ▶
- L'Agenzia delle entrate ha definito le misure attuative relative alla maggiorazione della quota di ammortamento deducibile (6%) prevista per i fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese per il commercio al dettaglio.
- Nel provvedimento vengono definiti: l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, con indicazione delle attività beneficiarie; l'ambito oggettivo; la determinazione della quota di ammortamento maggiorato.

RIFERIMENTI ▶
- Agenzia delle entrate, Provvedimento 22 marzo 2023
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 65 a 69

SOGGETTI INTERESSATI ▶ Imprese che operano in specifici settori del commercio al dettaglio, ossia: supermercati e ipermercati; grandi magazzini; discount; negozi per il commercio al dettaglio di vario genere.

ADEMPIMENTO ▶
- Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, coerentemente con quanto anticipato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio, prevede che l'incremento del coefficiente di ammortamento non consente di derogare al principio di previa imputazione degli ammortamenti nel conto economico (art. 109, comma 4, T.U.I.R.).
- Di conseguenza in tutti i casi in cui la quota di ammortamento civilistico sia stata imputata, in passato, per una quota inferiore al 6% (dunque per tutti gli edifici diversi dai fabbricati destinati alla grande distribuzione) l'adozione dell'agevolazione implica la modifica del piano di ammortamento civilistico.

PROCEDURE ▶ Le imprese aderenti al regime di tassazione di gruppo, il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da:
- beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa,

possono avvalersi della deduzione maggiorata, utilizzando il coefficiente di ammortamento fiscale in misura non superiore al 6%, in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori contraddistinti da specifici codici Ateco e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

SCADE ▶ La maggiore deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio delle imprese che rientrano nell'elenco del comma 66, si applica per:
- il periodo d'imposta 2023;
- i successivi quattro periodi d'imposta (ovvero, dal 2024 al 2027).

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ADEMPIMENTO ▶

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi da 65 a 69, Legge n. 197/2022) ha introdotto la possibilità di **incrementare le quote di ammortamento fiscale** limitatamente ai **fabbricati strumentali** per le imprese che operano in **determinati settori del commercio al dettaglio**.
In particolare, l'art. 1, commi da 65 a 69 consente alle imprese che svolgono una delle attività riferite ai codici Ateco elencati al comma 66, di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al coefficiente del 6%.
Pertanto, **l'incremento del coefficiente di ammortamento** fiscale fino al **6%**, rispetto alla misura ordinaria pari al 3% stabilita dal D.M. 31 dicembre 1988, determina:
– l'imputazione di una quota di ammortamento maggiorata;
– la riduzione del periodo di ammortamento del bene.

NOVITÀ ▶

Con Provvedimento 22 marzo 2023, l'Agenzia delle entrate ha definito le **misure attuative**.
In particolare, sono state fornite indicazioni in merito a:
– l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, con indicazione delle attività beneficiarie;
– l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione;
– la determinazione della quota di ammortamento maggiorato;
– l'effetto sulle imprese immobiliari passive e consolidato;
– gli effetti della cessione dei fabbricati;
– la durata della maggiorazione.

SOGGETTI INTERESSATI ▶

Il comma 66 indica quali soggetti beneficiari dell'agevolazione le **imprese**.
Secondo l'art. 2 del Provvedimento 22 marzo 2023 non opera alcuna limitazione di natura soggettiva, dovendosi fare riferimento a **tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa**:
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali art. 55 T.U.I.R.;
– le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), con esclusione delle società semplici;
– le società di capitali (S.p.A., S.r.l.), le cooperative e gli enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R.);
– le società e gli enti di ogni tipo non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), T.U.I.R.).
Le imprese come sopra definite devono svolgere una delle **attività riferite ai seguenti codici Ateco:**

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (*Discount* di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
– 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
– 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il provvedimento non richiede l'esercizio ''esclusivo'' di tali attività, ma è sufficiente che risultino ''**prevalenti**'', in presenza di svolgimento di altre attività non incluse.
A tal fine occorre procedere al **rapporto tra l'ammontare dei ricavi** derivanti dallo svolgi-

mento delle attività ''agevolabili'' rispetto al totale dei ricavi del conto economico (somma dei ricavi di attività agevolabili e non agevolabili).
L'ultimo periodo del comma 65 perimetra l'ambito oggettivo della disposizione: sono ammessi i **soli fabbricati strumentali** utilizzati per l'attività svolta nei settori di quell'elenco precedente.
Il provvedimento non esamina il concetto di fabbricato strumentale, per il quale occorre fare riferimento ai **principi generali** (art. 43, T.U.I.R.) rientrandovi sia i fabbricati ''per **destinazione**'' che ''per **natura**''.

SCHEMA DI SINTESI

Immobili strumentali per destinazione	I beni immobili strumentali per destinazione come stabilito dall'art. 43, comma 2, T.U.I.R. sono i beni utilizzati dall'impresa, per l'esercizio dell'attività commerciale da parte del possessore a prescindere dalla natura o caratteristiche. A tal riguardo, con circolare 1º giugno 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che: ''Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere 'direttamente utilizzati' nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali''.
Immobili strumentali per natura	Gli immobili strumentali per natura sono quei beni che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione. Di conseguenza, si tratta di immobili appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali: – B (ospedali, Uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, magazzini sotterranei); – C (locali commerciali, magazzini e locali di deposito; – D (fabbricati per speciali esigenze pubbliche); – E (immobili a destinazione speciale); – Q A/10 (studi e uffici privati).

Il p.to 3.2 del provvedimento individua i fabbricati **esclusi** dall'agevolazione, riferiti:
– a quelli **concessi in locazione a terzi** (opera una deroga per i gruppi di imprese), concessi in ***leasing*** o contratti **assimilabili** (anche a soggetti operanti nei settori incentivati);
– ai fabbricati con **coefficiente** di ammortamento uguale o **superiore al 6%**.
I fabbricati ''agevolabili'' devono essere entrati in funzione entro la fine del periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2023** (in caso contrario la maggiorazione dell'ammortamento non opera anche per gli esercizi residui fino al 2027).

ADEMPIMENTO ▶

Il provvedimento, coerentemente con quanto anticipato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio, prevede che l'incremento del coefficiente di ammortamento **non consente di derogare** al principio di **previa imputazione degli ammortamenti nel conto economico** (art. 109, comma 4, T.U.I.R.).
Di conseguenza in tutti i casi in cui la quota di ammortamento civilistico sia stata imputata, in passato, per una quota inferiore al 6% (dunque per tutti gli edifici diversi dai fabbricati destinati alla grande distribuzione) l'adozione dell'agevolazione **implica la modifica del piano di ammortamento civilistico**.
In sostanza non si tratta di un'agevolazione fiscale che permette una variazione in diminuzione nel Mod. Redditi (con successiva variazione in aumento al termine della procedura dell'ammortamento ordinario), ma di un'agevolazione che deve rispettare i Principi contabili: la deducibilità dell'ammortamento per una quota superiore a quella ordinaria del 3% va giustificata dal punto di vista civilistico.
Tramite tale precisazione le società di capitali dovranno motivare la modifica del piano di ammortamento all'interno della Nota integrativa e la modifica del piano di ammortamento implica che non vi sia alcuna fiscalità differita da gestire.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Il provvedimento disciplina anche la **successiva cessione del fabbricato** su cui si è fruito dell'agevolazione.

SCHEMA DI SINTESI

cessione dell'immobile	Non produce effetti sull'agevolazione già fruita; relativamente all'anno di cessione del bene si ritiene che l'agevolazione non trovi applicazione (infatti, il possesso del bene al termine del periodo d'imposta deve sussistere per tutti i periodi "agevolabili")
operazioni di riorganizzazione aziendale in neutralità fiscale	Non produce effetti sull'agevolazione già fruita. Il soggetto avente causa (società conferitaria, scissa, ditta individuale confluita dallo scioglimento di società di persone, ecc.) che operi nei settori "agevolabili" può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo della stessa.

PROCEDURE ▶

L'art. 1, comma 67, Legge di bilancio 2023 precisa che:

> "Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo".

Pertanto, le imprese aderenti al **regime di tassazione di gruppo** (artt. da 117 a 129, T.U.I.R.), il cui **valore patrimoniale** è **prevalentemente** costituito da:
- beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa,

possono avvalersi della **deduzione maggiorata**, utilizzando il coefficiente di ammortamento fiscale in misura non superiore al 6%, in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori contraddistinti dai codici Ateco del già citato comma 66 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Al riguardo il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2023 ha chiarito che per le società:

a) rientranti tra le **società immobiliari di gestione**, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da: "immobili-merce"; da impianti; da fabbricati strumentali "per destinazione":
   - il valore del patrimonio si determina sulla base dei valori contabili alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (par. 5.2);
b) **aderenti al consolidato nazionale**, *ex* art. 117 e seguenti del T.U.I.R.:
   - l'esercizio dell'opzione per il regime del consolidato deve avvenire entro la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (par. 5.3).

SCADE ▶

L'art. 1, comma 69, Legge di bilancio 2023 precisa che la **maggiore deducibilità** delle quote di ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio delle imprese che rientrano nell'elenco del comma 66, si applica per:
- il **periodo d'imposta 2023**, e
- i **successivi quattro periodi** d'imposta (ovvero, dal 2024 al 2027).

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Contratti preliminari di compravendita dal 7 marzo viaggiano on line

di **Cinzia De Stefanis** - *Consulente Legale e giornalista economica*

FISCO

ADEMPIMENTO ▶

– Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto.

NOVITÀ ▶

– Dal 7 marzo 2023 è disponibile un nuovo servizio dell'Agenzia delle entrate che consente di inviare la richiesta di registrazione di un contratto preliminare di compravendita (ed eventuali planimetrie) direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, calcola le imposte in autoliquidazione, le sanzioni e gli eventuali interessi.
– L'Agenzia delle entrate ha approvato i moduli aggiuntivi C1 e D1 del Mod. ''RAP - Registrazione di atto privato'' e le istruzioni.
– Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di altri atti privati.

RIFERIMENTI ▶

– Agenzia delle entrate, Provvedimento 1º marzo 2023, n. 56766
– Decreto direttoriale del 31 luglio 1998

REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ▶

– Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
– Il modello ''Registrazione di atto privato'' (RAP), per la registrazione del contratto di comodato viene ora esteso alla registrazione del contratto preliminare di compravendita.
– Dal 7 marzo è possibile la registrazione *on line* effettuata con l'apposita procedura *web* disponibile nell'area autenticata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate https: //www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/compilazione-e-invio-via-web-rap-web.

MODELLO RAP ▶

La ''Registrazione di atto privato - Modello RAP'' e la collegata procedura *web* sono stati sviluppati per rendere più agevole l'adempimento a carico del contribuente e in futuro saranno implementati per la registrazione di altre tipologie di atti privati, oltre i comodati e i preliminari.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO ▶

Il modulo è composto da una parte generale, disponibile dal dicembre 2022 e comune a tutti gli atti privati la cui registrazione è possibile tramite l'applicativo, e una parte speciale, che contiene le informazioni riguardanti la specifica tipologia di atto privato per il quale viene effettuato l'adempimento.

SOFTWARE DI COMPILAZIONE ▶

Il *software* di compilazione, messo a disposizione dall'Agenzia, consente una facile e veloce redazione del modello e calcola le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), oltre le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.

ALLEGATI ▶

Il modello RAP va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell'art. 15 del Decreto direttoriale del 31 luglio 1998, oppure presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, allegando un unico *file* una serie di documenti.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ADEMPIMENTO ▶

Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto.

NOVITÀ ▶

Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un'apposita **procedura *web* per la compilazione e la presentazione del modello RAP. La predetta procedura, integrata al fine della registrazione dei contratti preliminari di compravendita, è utilizzabile dal 7 marzo 2023.**

Attenzione
La **presentazione telematica** del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti presentando il modello RAP in **formato cartaceo** unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.
In caso di **presentazione presso gli Uffici territoriali** dell'Agenzia il RAP **sostituisce**, per la richiesta di registrazione del preliminare, il **modello 69**.
Il modello ''Registrazione di atto privato'' (RAP), disponibile dal 20 dicembre 2022 sul sito dell'Agenzia delle entrate per la registrazione del contratto di comodato, viene ora **esteso alla registrazione del contratto preliminare di compravendita**, ossia dell'accordo con cui venditore e compratore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. La registrazione *on line* deve essere effettuata con l'apposita procedura web disponibile nell'area autenticata dei servizi telematici a partire dal 7 marzo.

Attenzione
Il **modulo aggiuntivo** del modello RAP, insieme alle relative istruzioni di compilazione, è stato approvato con il Provvedimento 1º marzo 2023, n. 56766 dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

REGISTRAZIONE ON LINE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ▶

Per richiedere la registrazione in via telematica basta **indicare nel nuovo modello "RAP"** i **dati necessari** ed **allegare copia dell'atto da registrare firmato** dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni.
Questi documenti dovranno essere **allegati in un unico *file*, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).**

Attenzione
Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema **calcola in automatico le imposte** (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

MODELLO RAP ▶

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è reso **disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico** sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il modello può essere **prelevato anche da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.**

Attenzione
Il modello può essere **riprodotto con stampa monocromatica**, realizzata in colore nero,

mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO ▶

Il modulo è composto da una parte generale, disponibile dal dicembre 2022 e comune a tutti gli atti privati la cui registrazione è possibile tramite l'applicativo, e una parte speciale, che contiene le informazioni riguardanti la specifica tipologia di atto privato per il quale viene effettuato l'adempimento:

– la **parte generale** è composta dal **frontespizio**, che riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali, dal **quadro A "Dati generali"**, in cui vanno inserite le informazioni utili alla registrazione dell'atto, e dal **quadro B "Soggetti"**, contenente i dati del dante causa e dell'avente causa risultanti dall'atto.
– la **parte speciale**, relativa alla richiesta di registrazione del contratto preliminare, è composta dal **quadro C1 "Negozio"**, contenente le informazioni specifiche relative al contratto per il quale si richiede la registrazione, e dal **quadro D1 "Immobili"**, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Attenzione
''Registrazione di atto privato - Modello RAP'' e la collegata procedura *web* sono stati sviluppati per rendere più agevole l'adempimento a carico del contribuente e in futuro saranno implementati per la registrazione di altre tipologie di atti privati, oltre i comodati e i preliminari.

SOFTWARE DI COMPILAZIONE ▶

Il *software* di compilazione, messo a disposizione dall'Agenzia, consente una facile e veloce redazione del modello e calcola le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), oltre le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti. Tali somme vengono, quindi, versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.

ALLEGATI ▶

Il modello RAP va presentato in **modalità telematica** direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell'art. 15 del Decreto direttoriale del 31 luglio 1998, oppure presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, allegando un **unico *file* contenente i seguenti documenti:**

– **copia del contratto sottoscritto** dalle parti;
– **copia di eventuali ulteriori documenti**, come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b.

Compila

Quadro C1

La **compilazione del quadro C1** permette di evidenziare tutti i dati necessari per una corretta registrazione e tassazione del contratto preliminare.

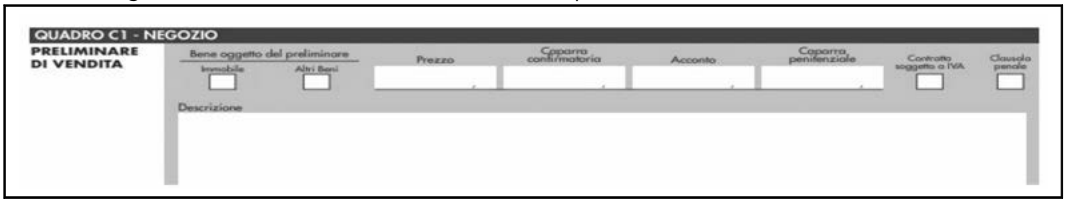

– **Bene oggetto del preliminare**: la compilazione della presente casella è obbligatoria ai fini della corretta registrazione dell'atto. Selezionare la casella Immobile e/o Altri beni a seconda del tipo di bene oggetto del preliminare.
– **Prezzo**: la compilazione di questa casella è obbligatoria e va indicato il prezzo di vendita stabilito dalle parti.
– **Caparra confirmatoria:** indicare la somma eventualmente versata dal promissario ac-

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

quirente a titolo di caparra confirmatoria, al fine di garantire l'adempimento dell'obbligazione contrattuale.

- **Acconto**: indicare la somma eventualmente versata dal promissario acquirente a titolo di acconto sul prezzo finale di vendita.
- **Caparra penitenziale**: indicare la somma eventualmente versata dal promissario acquirente a titolo di caparra penitenziale per il diritto di recesso.
- **Contratto soggetto a IVA**: barrare la casella nel caso in cui il contratto è soggetto ad IVA.
- **Clausola penale**: barrare la casella nel caso in cui nel contratto è prevista una clausola penale apposta volontariamente dalle parti. Descrizione - La compilazione della presente voce è facoltativa se il bene oggetto del preliminare è un immobile, anche se ne è consigliata sempre la compilazione ai fini di una corretta interpretazione del testo del contratto che si vuole registrare, inserendo una breve descrizione del bene oggetto del contratto.
  Ad esempio ''Il bene oggetto del preliminare è l'immobile sito in Roma, via XXXX n. 25''.

Quadro C2

La compilazione del quadro D1 è obbligatoria nel caso in cui nel contratto preliminare da sottoporre a registrazione siano presenti beni immobili, avendo selezionato la relativa casella nel quadro C1.

Compila

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Tra le sottoscritte parti: Parte promittente venditrice ..... nato a.....Provincia di....., il .....residente a .....in .....n. ....., cod. fiscale..... stato civile..... (in regime di.....), nella sua qualità di ..... in seguito denominato ''parte promittente venditrice''. e Parte promissaria acquirente .....nato a.....Provincia di.....residente a .....in .....n. ....., codice fiscale.....stato civile..... (in regime di.....),nella sua qualità di ..... in seguito denominato ''parte promissaria acquirente''
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Parte promittente venditrice si obbliga a vendere a parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare la/le porzione/ii immobiliare/i sita/e in Comune di....., via.....n....., posta/e al.....piano – abitazione composta di.....locali oltre servizi e con annesso....., – box per auto .....
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di.....come segue: foglio....., mappale.....subalterno....., scala....., piano....., zona censuaria....., categoria....., classe...., vani/metri quadrati catastali ....., rendita catastale euro ..... foglio....., mappale.....subalterno....., piano....., zona censuaria....., categoria....., classe...., metri quadrati catastali ....., rendita catastale euro .....
Confini:
Per la migliore identificazione di quanto sopra descritto le parti fanno espresso riferimento alla planimetria, che qui si allega sotto la lettera ''...'' fatta avvertenza che le dimensioni e misure da essa rilevabili hanno valore indicativo.

Compila

[clausola da inserire se si tratta di unità immobiliari in condominio]
Compete alle porzioni sopra descritte e pertanto della vendita cui le parti si sono obbligate, la proporzionale quota - pari a millesimi ..... - degli spazi ed enti comuni condominiali in conformità del regolamento che parte promittente venditrice consegna a parte promissaria acquirente e che questa si obbliga a rispettare.

Art. 2

Parte promittente venditrice dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità, anche in relazione al proprio stato civile e al regime patrimoniale della sua famiglia, delle porzioni immobiliari in oggetto le quali saranno consegnate libere da persone e cose a far tempo dalla data di seguito indicata per la consegna, eccezion fatta per ....

Art. 3

Parte promittente venditrice dichiara e garantisce che le porzioni immobiliari in oggetto sono e saranno sino alla data del contratto definitivo di vendita (rogito) libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, liti in corso, privilegi fiscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere,
se del caso
fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso da ... in data __/__/____ che parte promittente venditrice si obbliga a estinguere così che si proceda alla estinzione della relativa ipoteca prima dell'atto definitivo
[oppure]
fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso da ... in data __/__/____ che si lascia sussistere in quanto iscritta a garanzia del mutuo che, come *infra* specificato, verrà accollato all'acquirente in sede di rogito a deconto del prezzo.

In particolare [clausola da inserire se il promittente venditore è separato legalmente dal coniuge] parte promittente venditrice garantisce che le porzioni immobiliari in oggetto non sono oggetto di assegnazione in godimento a favore del di lui coniuge.

In particolare la parte promittente venditrice garantisce che quanto promesso in vendita non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione derivanti da normativa propria dell'edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata e che in relazione alle unità promesse in vendita non sussistono vincoli storico-artistici, paesaggistici e idrogeologici, diversi da quelli eventualmente segnalati nell'atto di provenienza o nel regolamento di condominio che, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, vengono consegnati da parte promittente venditrice a parte promissaria acquirente.
Parte promittente venditrice dichiara infine che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere.

Art. 4

Parte promittente venditrice garantisce che, al momento della stipulazione dell'atto definitivo di vendita, non sussisteranno arretrati per spese condominiali ordinarie o straordinarie.
Parte promittente venditrice dichiara che non sono state deliberate dall'assemblea condominiale, per opere non ancora realizzate, spese straordinarie.
Oppure
Parte promittente venditrice dichiara che sono state deliberate dall'assemblea condominiale, per opere non ancora realizzate, spese straordinarie relative a ..... Di tale delibera consegna copia alla parte promissaria acquirente.
Le parti convengono che di tali spese straordinarie si farà carico la parte .....
Parte promittente venditrice dichiara che presso l'amministrazione condominiale è/non è costituito un fondo di riserva spese straordinarie.
Parte promittente venditrice dichiara che è / non è stato costituito presso l'amministrazione condominiale un fondo per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto del portiere.
Nel caso in cui, nel periodo intercorrente da oggi alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, fossero convocate assemblee condominiali aventi all'ordine del giorno l'assunzione di decisioni per spese straordinarie, la parte promittente venditrice si impegna a rilasciare delega per l'intervento a dette assemblee a parte promissaria acquirente.
In ogni caso parte promittente venditrice procurerà e consegnerà a parte promissaria acquirente, entro la data fissata per il contratto definitivo (rogito), una dichiarazione dell'amministratore del condominio da cui risulti:
a) l'indicazione della quota millesimale di partecipazione alla comproprietà ed alle spese condominiali spettanti a quanto oggetto del presente contratto, secondo la tabella in uso;
b) l'insussistenza di arretrati nei pagamenti;
c) i criteri per procedere alla determinazione dei conguagli.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Compila

Art. 5

Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visitate da parte promissaria acquirente in data __/__/____ dandosi atto che, per accordo delle parti, fanno parte della vendita e dovranno essere consegnati insieme alle unità immobiliari in oggetto, in buone condizioni di manutenzione anche i mobili, infissi, elettrodomestici, impianti e quant'altro contenuto nell'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera ''...''.

Art. 6

Parte promittente venditrice dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente contratto preliminare di vendita le è pervenuto per effetto di:
-
Parte promittente venditrice si obbliga a consegnare al notaio incaricato della stipulazione del rogito nei termini da questi indicati al momento del conferimento dell'incarico la documentazione idonea a comprovare la propria titolarità, la regolarità urbanistica, la propria legittimazione a disporre ed ogni altra documentazione che sia dal notaio richiesta in relazione ai beni in oggetto

Art. 7

Le parti convengono, per la vendita che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo e a corpo di euro .....
regolato come segue:
quanto a euro .....
la parte promissaria acquirente ha versato prima d'ora [ovvero] versa ora a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. alla parte promittente venditrice che accetta e ne rilascia corrispondente quietanza.
Le parti convengono che, al momento della conclusione del contratto definitivo, detta somma di danaro sia imputata a prezzo;
– quanto a euro
la parte promissaria acquirente si obbliga a versarli entro il __/__/____
– quanto a euro
la parte promissaria acquirente si obbliga a versarle al momento della stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito).
– quanto a euro
le parti convengono che, al momento del contratto definitivo di vendita (rogito) la parte promittente venditrice accollerà alla parte promissaria acquirente la quota residua del debito in linea capitale in essere alla data del rogito in dipendenza del mutuo concesso dalla Banca ..... con atto in data __/__/____ che la parte promissaria acquirente dichiara di conoscere e accettandone tutte le condizioni.
Gli interessi della rata in corso alla data del rogito verranno ripartiti tra le parti pro-rata *temporis*.

ART. 7-*bis*

La parte promissaria acquirente dà atto e la parte promittente venditrice si dichiara edotta del fatto che la parte promissaria acquirente richiederà un finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario per far fronte al pagamento di quanto in contratto.
Pertanto la parte promittente venditrice si impegna fin d'ora a rendersi disponibile per la predisposizione della documentazione che le fosse richiesta da parte della banca concedente il mutuo. La parte promittente venditrice si dichiara a conoscenza e si obbliga ad accettare il fatto che la banca concedente potrà mettere a disposizione la somma mutuata solo dopo che sia avvenuta l'iscrizione della relativa ipoteca.

Art. 8

Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di vendita entro il __/__/____.
Tale termine sarà prorogabile solo di comune accordo.
Trascorsa la data sopra convenuta quale termine finale per l'adempimento, in caso di inadempimento di una parte, l'altra parte oltre che avvalersi della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. recedendo dal contratto e trattenendo ovvero facendosi restituire il doppio della caparra, potrà fare ricorso agli altri rimedi di legge:
– esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
– intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
– risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e risarcimento del danno.
La scelta del notaio incaricato di ricevere il contratto definitivo di vendita (rogito) spetta alla parte promissaria acquirente che dovrà darne comunicazione alla parte promittente venditrice almeno 30 giorni prima della scadenza del termine precedente.
[oppure]

Compila

Le parti convengono di incaricare per la stipula del contratto definitivo di vendita (rogito) il notaio ..... con studio in .....
Art. 9
La parte promissaria acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro la data sopra convenuta per la stipula del contratto definitivo, persone od enti che debbano acquistare i diritti (anche parziali quali nuda proprietà e usufrutto) ed assumere gli obblighi (da assumersi in ogni caso in solido e per l'intero) nascenti da questo contratto. In assenza di dichiarazione di nomina efficace ai sensi di legge, il contratto definitivo di vendita dovrà essere stipulato tra le parti qui intervenute.
Art. 10
La proprietà si trasferisce in capo alla parte acquirente con la stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito). La consegna delle unità immobiliari in oggetto sarà effettuata alla parte promissaria acquirente il medesimo giorno del rogito [ovvero] il giorno __/__/_____. Le parti conseguentemente convengono che, ferma la debenza delle imposte in capo alla parte promittente venditrice sino alla data di trasferimento della proprietà, dalla data di effettiva consegna le spese e gli oneri tutti relativi ai beni in oggetto saranno a carico della parte promissaria acquirente ed a suo favore saranno tutti i frutti da essi dipendenti.
Art. 11
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia e urbanistica, la parte promittente venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto promesso in vendita è stata iniziata in data anteriore al 1º settembre 1967, che successivamente non sono stati effettuati interventi che richiedessero provvedimenti autorizzativi e si impegna a rinnovare tali dichiarazioni nelle forme prescritte in occasione del rogito. [oppure] Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia e urbanistica, la parte promittente venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto promesso in vendita è stato edificato in forza di regolare Licenza / Nulla Osta / Concessione Edilizia / Permesso di costruire / Denunzia di Inizio Attività che successivamente non sono stati effettuati interventi che richiedessero provvedimenti autorizzativi e si impegna a rinnovare tali dichiarazioni nelle forme prescritte in occasione del rogito. [oppure] La parte promittente venditrice dichiara che sono stati realizzati opere e/o interventi per i quali è stata presentata domanda di concessione in sanatoria in ordine alla quale si obbliga a produrre, almeno 30 giorni prima della data sopra convenuta per la stipula dell'atto definitivo di vendita, tutta la documentazione atta a comprovare la regolarità e la procedibilità della domanda, il pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione e di contributi concessori, assumendo in ogni caso l'obbligo di provvedere al pagamento di ogni somma dovuta in dipendenza della domanda di concessione in sanatoria medesima.
Art. 12
Parte promettente venditrice consegna a parte promissaria acquirente la fotocopia delle certificazioni di conformità dei seguenti impianti: - Parte promettente venditrice dà atto che potrebbero non essere stati adeguati alle norme i seguenti impianti dell'unità immobiliare ..... (specificare) e i seguenti impianti condominiali ..... (specificare). Le parti danno atto che di tale circostanza, si è tenuto conto nel determinare il prezzo di trasferimento; conseguentemente tutte le spese relative all'adeguamento faranno carico alla parte acquirente a partire dalla data dell'atto definitivo.
Art. 13
Parte promittente venditrice dà atto che il certificato di agibilità/abitabilità relativo ai beni in oggetto è stato regolarmente rilasciato [e di esso è in possesso l'amministratore del condominio] [e ne consegna copia a parte promissaria acquirente] [oppure] Parte promittente venditrice dà atto che la agibilità relativa ai beni in oggetto deve intendersi attestata a seguito del compiuto decorso del termine di legge previsto per la formazione del c.d. silenzio assenso conseguente alla relativa richiesta presentata al Comune di ..... in data ..... n. ... di prot.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Compila

[oppure]
La parte promettente venditrice rende noto che, per quanto a sua conoscenza non è stato rilasciato il certificato di agibilità in forma espressa. Del suo ottenimento si farà carico parte promettente .... con oneri a suo esclusivo carico. Parte promettente venditrice si dichiara edotta del fatto che l'insussistenza dei presupposti di fatto per il rilascio di detto certificato è causa di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile ad essa parte promittente venditrice.

Art. 14

Le parti reciprocamente si impegnano a collaborare al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di indicare, nel contratto definitivo di vendita, le modalità con le quali è stato effettuato il pagamento, gli elementi identificativi di chi ha eseguito la mediazione e le modalità di pagamento dei relativi costi.

Art. 15

Spese e tributi del presente, del successivo atto di vendita, degli eventuali atti necessari per finanziare la parte promissaria acquirente inerenti e conseguenti, sono a carico della parte promissaria acquirente. L'onere e la spesa per reperire la documentazione relativa ai beni promessi in vendita è a carico della parte venditrice e così ogni altro onere che le sia attribuito dalla legge.

Allegati al contratto preliminare di vendita:
''...'' planimetria
''...'' elenco dei mobili, infissi, elettrodomestici, impianti, etc.
Documenti consegnati da parte promittente venditrice a parte promissaria acquirente:
- ☐ copia dell'atto di provenienza
- ☐ copia della planimetria catastale
- ☐ copia del regolamento di condominio delle porzioni immobiliari in oggetto
- ☐ copia della delibera condominiale avente ad oggetto la decisione relativa a spese straordinarie
- ☐ fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità
- ☐ fotocopia della certificazione degli impianti
- ☐ contratto di locazione in corso (se del caso)

Luogo e data

Parte promissaria acquirente | Parte promittente venditrice

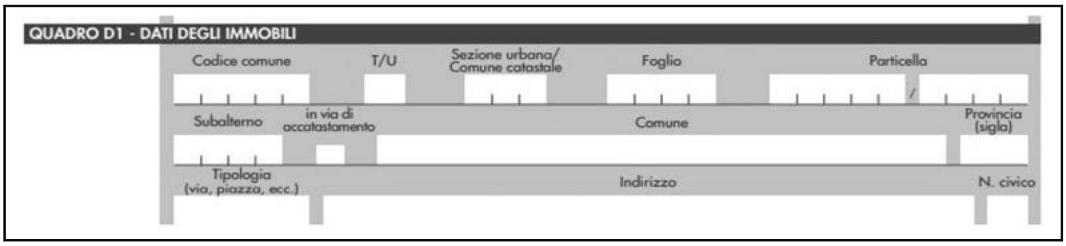

- **Codice Comune**: indicare il codice del Comune riportato nel documento catastale che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri.
- **T/U (Terreni/Urbano):** indicare 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- **Sezione urbana/Comune catastale**: riportare qui, se presenti, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare è necessario indicare il codice ''Comune catastale''.
- **Foglio**: si riporta il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- **Particella**: riportare qui il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Attenzione
Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato, riportare solo la prima particella.

- **Subalterno**: riportare qui il numero di subalterno indicato nel documento catastale, se presente.
- **In via di accatastamento**: barrare la casella se l'immobile è in via di accatastamento. In questo caso è necessario compilare le seguenti caselle ''Tipologia immobile'' - ''Codice comune'' - ''T/U'' - ''P/I'' - ''Categoria catastale'' e ''Rendita'' anche se presunta. Se sono note altre informazioni, possono essere compilati anche gli altri campi.
- **Comune e Provincia**: indicare il Comune amministrativo dove si trova esattamente l'immobile e la sigla della Provincia. Nel caso di immobile situato all'estero riportare lo stato estero nel campo comune e la sigla EE nel campo relativo alla Provincia nonché l'indirizzo completo.
- **Indirizzo e numero civico**: indicare dove si trova esattamente l'immobile, riportando tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), indirizzo e numero civico.

LIBRI

MANUALE DI DIRITTO E PRATICA DOGANALE

di M. Fabio

Wolters Kluwer, 2022, pagg. 1100, € 70,00

Il testo pone l'operatore nelle condizioni di avvalersi della **più recente disciplina nazionale e unionale**, per comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può legittimamente beneficiare in termini di:
– **riduzione dei costi** (doganali ed aziendali in genere)
– **snellimento delle procedure amministrative e contabili** mediante l'impiego del **regime doganale ritenuto più idoneo.**
Il testo contempla la riconsiderazione globale del rapporto doganale per effetto dell'introduzione dei nuovi istituti unionali e dei regimi speciali, nonché dei sistemi di appuramento telematico ECS (Export Control System) ed EMCS (Excise Movement Control System), in materia di accise.

Grande rilevanza è data alle peculiarità del regime AEO (Authorized Economic Operator) ed alle esclusive opportunità che tale status – unitamente a quello di CTP (Certified Taxable Person) ai fini IVA - concede solo alle aziende certificate nelle transazioni internazionali, quali lo sdoganamento centralizzato, l'autovalutazione e l'iscrizione nel registro del dichiarante.

Per informazioni o per l'acquisto
- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa***
  Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Regime OSS per le vendite a distanza intracomunitarie di beni

di **Marco Peirolo** - *Dottore commercialista in Torino*

FISCO

NOVITÀ ▶

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con due risposte a interpello, che:
– la circostanza che i beni siano spediti/trasportati in Francia a partire dal magazzino del cedente munito di proprio identificativo IVA tedesco non osta alla qualifica dell'operazione come vendita a distanza intracomunitaria e all'applicazione del regime OSS in Italia;
– l'adesione allo sportello OSS deve essere quello dello Stato membro di stabilimento del cedente, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro sia presente una logistica, appartenente a terzi, dalla quale il cedente spedisce i beni ai relativi acquirenti.

RIFERIMENTI ▶

– Agenzia delle entrate, interpelli 17 gennaio 2023, n. 51 e n. 58
– D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38-*bis*
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2-*bis* e 74-*sexies*

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE ▶

– Le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono definite come le cessioni di beni trasportati/spediti dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione di privati consumatori e di organismi internazionali.
– Per esse, viene superato il precedente sistema che prevedeva la realizzazione di una cessione interna nello Stato membro di destinazione dei beni al superamento della soglia annua stabilita da quest'ultimo Stato, fissando un'unica soglia annua di 10.000 euro, al netto dell'IVA, da intendere come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi digitali effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.

OSS NON UE ▶

– Al regime OSS non UE possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti in alcuno Stato membro, per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutti i servizi resi nella UE a committenti non soggetti passivi d'imposta.
– Rispetto alle regole in vigore fino al 30 giugno 2021, le nuove norme ampliano l'ambito di applicazione del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, prima limitato ai soli servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

OSS UE ▶

– Il regime OSS UE consente di assolvere, in modo centralizzato e digitale, gli obblighi in materia di IVA per tutti i servizi resi negli altri Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni a destinazione di privati consumatorie e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche.

NOVITÀ ▶

Oggetto degli interpelli

La risposta n. 51 del 17 gennaio 2023 ha per oggetto un triplice caso, di cui:

– il primo è riferito all'ipotesi in cui i **clienti tedeschi**, consumatori finali, acquistano i beni tramite piattaforma elettronica o presso la boutique italiana e i beni vengono **inviati dal magazzino italiano** dell'istante o dalla *boutique* italiana al domicilio degli acquirenti in Germania. Il dubbio dell'istante è se le descritte operazioni rientrino nel **regime OSS** e se, qualora l'acquirente, ''privato consumatore'' **stabilito in Italia**, acquisti i beni presso la boutique tedesca e quest'ultima provveda a spedirlo al domicilio italiano del cliente, tale operazione possa essere dichiarata dalla boutique tedesca **tramite OSS**;
– il secondo è riferito all'ipotesi in cui i **clienti francesi**, consumatori finali, acquistano i beni tramite piattaforma elettronici e i beni, preventivamente ceduti all'istante da una società tedesca del medesimo gruppo, sono **spediti da un magazzino dell'istante situato in Germania** e munito di uno specifico identificativo IVA tedesco e trasportati in Francia da una società di spedizioni terza su incarico dell'istante. Il dubbio è se quest'ultimo possa fruire, previa registrazione in Italia, del **regime OSS** per assolvere l'imposta relativa alle cessioni nei confronti dei consumatori finali francesi e, inoltre, si chiede quale sua il **trattamento IVA applicabile all'acquisto** dei predetti beni dalla consociata tedesca;
– il terzo è riferito all'ipotesi in cui i **clienti francesi**, consumatori finali, acquistano i beni tramite piattaforma elettronica e i prodotti, ceduti dall'istante ai propri clienti previo acquisto dalla consociata tedesca, sono spediti da uno dei negozi o dal **magazzino tedesco di proprietà della consociata** al domicilio francese degli acquirenti con trasporto a cura dell'istante. Il dubbio è se quest'ultimo possa aderire al **regime OSS**, registrandosi al portale in Italia, per assolvere l'imposta relativa ai beni venduti ai clienti finali francesi e, inoltre, si chiede come debba essere qualificata ai fini IVA la **transazione con la consociata tedesca**.

La risposta n. 58 del 17 gennaio 2023 ha, invece, per oggetto l'individuazione del luogo di identificazione ai fini del regime speciale OSS per una **società irlandese** che svolge attività di vendita a distanza di beni in ambito intracomunitario per mezzo di una piattaforma elettronica, **previo stoccaggio dei beni presso una logistica terza** che eroga un servizio di *pick and pack*.

Il dubbio dell'istante è se l'**adesione al regime OSS** debba essere fatta necessariamente in Italia, oppure in Irlanda, vale a dire nel luogo in cui è stabilito.

Risposte dell'Agenzia delle entrate

Nella risposta n. 51/2023, l'Agenzia ha chiarito che, in merito al:

– primo caso, la cessione dei beni, acquistati *on line* o presso la boutique italiana, e successivamente spediti dai magazzini/negozi italiani dell'istante al domicilio tedesco degli acquirenti, ''privati consumatori'', si qualifica come **vendita a distanza intracomunitaria**, trattandosi di beni spediti/trasportati dall'istante, soggetto passivo stabilito nella UE, da uno Stato membro (Italia) diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell'acquirente privato consumatore. I relativi adempimenti IVA possono essere assolti aderendo al **regime OSS**;
– secondo caso, la circostanza che i beni siano spediti in Francia dal magazzino dell'istante munito di proprio identificativo IVA tedesco **non osta alla qualifica dell'operazione come vendita a distanza intracomunitaria e all'utilizzo del regime OSS**, previa registrazione in Italia, per l'assolvimento dell'imposta dovuta nel Paese di destinazione finale dei beni. È corretto qualificare come **cessione interna alla Germania** la vendita effettuata dalla consociata tedesca nei confronti dell'istante dei beni presenti in territorio tedesco;
– terzo caso, **non è possibile** applicare all'operazione complessivamente posta in essere

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

le **semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie** appositamente adattate alla circostanza che il destinatario finale è un ''privato consumatore''. In particolare, non è possibile considerare non imponibile IVA, da un lato, la cessione intracomunitaria tra la consociata tedesca e l'istante e, dall'altro, il corrispondente acquisto intracomunitario dei beni in Germania da parte dell'istante, con applicazione del regime OSS alla vendita dei beni effettuata dall'istante all'acquirente finale francese, ''privato consumatore''. Infatti:

a) la **cessione tra la consociata tedesca e l'istante** è un'operazione interna, trovandosi i beni in territorio tedesco. L'assolvimento dell'imposta e i relativi adempimenti contabili seguono le regole previste dall'ordinamento tedesco;
b) la successiva operazione di **invio dei beni dalla Germania alla Francia** soggiace la disciplina prevista dagli artt. 17, par. 1 e 21 della Direttiva 2006/112/CE, con la conseguenza che l'istante, inviando in altro Stato membro i beni della propria impresa, realizza un'operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria cui segue il parallelo acquisto intracomunitario;
c) l'istante è tenuto ad **identificarsi ai fini IVA in Francia** per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legislazione locale e la successiva **cessione dei beni agli acquirenti francesi**, consumatori finali, costituisce una vendita interna soggetta a IVA francese.

Nella risposta n. 58/2023, invece, l'Agenzia ha chiarito che:

– ai sensi dell'art. 74-*sexies*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'istante deve iscriversi allo **sportello OSS dello Stato membro di stabilimento**, ossia in Irlanda, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti. L'**eccezione** ricorre nel caso in cui l'istante disponga di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato italiano;
– ai sensi dell'art. 74-*sexies*, comma 4, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972, il **regime OSS UE** è applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni **e non anche alle vendite a distanza nazional**i, a meno che le stesse non risultino facilitate mediante l'utilizzo di una piattaforma elettronica. Di conseguenza, le vendite in Italia dei beni ivi stoccati presso la logistica di terzi si configurano quali **cessioni nazionali che devono essere incluse nella dichiarazione IVA italiana**, previa identificazione della società istante secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 35-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire nominando un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE ▶

Definizione

Ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 1, del D.L. n. 331/1993, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono definite come le cessioni di beni **trasportati/spediti dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene **indirettamente** nel trasporto/spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto, a destinazione:

– di persone fisiche non soggetti d'imposta;
– dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (es. organismi internazionali e consolari);
– con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

L'art. 38-*bis*, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 esclude dall'ambito di applicazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni:

– le cessioni di mezzi di trasporto nuovi; e
– le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo del trasporto/spedizione.

Attenzione
La disciplina delle vendite a distanza si applica anche alle cessioni di **beni soggetti ad accisa** nei confronti di:
– persone fisiche non soggetti d'imposta;
– organismi internazionali o consolari di cui all'art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, o individuati negli altri Stati membri in conformità all'art. 151 della Direttiva 2006/112/CE.

Luogo di effettuazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, si applica un'**unica soglia di 10.000 euro**, al netto dell'IVA, riferita al volume:
– delle vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate, **all'interno della UE**, a destinazione di privati consumatori; e
– delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate, sempre a favore di privati consumatori, **in Paesi UE diversi da quello del fornitore**.

Attenzione
Con il superamento del predetto limite monetario, l'IVA è **dovuta nel Paese UE di destinazione dei beni**; in caso contrario, salvo opzione del fornitore per l'imposizione nel Paese di destinazione dei beni, la cessione si considera effettuata nel **Paese UE di partenza dei beni**.

SCHEMA DI SINTESI

Soglia annua	Luogo impositivo
≤ 10.000,00 euro (al netto dell'IVA)	IVA nel Paese di origine, salvo opzione per l'imponibilità nel Paese di destinazione
>10.000,00 euro (al netto dell'IVA)	IVA nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini IVA o adesione al regime OSS

Intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza

Ai sensi dell'art. 2-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, il **soggetto passivo che facilita la vendita** attraverso l'utilizzo dell'interfaccia elettronica è considerato quale **rivenditore** dei beni per:
– le vendite a distanza di beni importati dai territori o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
– le vendite di beni all'interno della UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nella UE a favore di privati consumatori, comprese le vendite di beni in partenza da magazzini presenti nel territorio di uno Stato e arrivo ad un consumatore nello stesso Stato.

Attenzione
L'art. 5-*ter* del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, nell'individuare le ipotesi in cui si considera che un soggetto passivo che gestisce l'interfaccia elettronica non facilita le cessioni di beni e, pertanto, **non assume il ruolo di "rivenditore"** ai fini dell'IVA, fa riferimento alle situazioni in cui il soggetto passivo:
– non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
– non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
– non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordine o alla consegna dei beni.
La disciplina delle vendite a distanza tramite interfacce **non si applica** al soggetto passivo che effettui unicamente:
– il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
– la catalogazione o la pubblicità di beni;

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

– il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 4, del D.L. n. 331/1993, per le vendite a distanza facilitate attraverso l'uso delle piattaforme elettroniche, il **trasporto/spedizione** è imputato alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma elettronica. Di conseguenza:

– la **fornitura B2B** si considera effettuata nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;
– la **fornitura B2C**, si considera effettuata nel luogo di arrivo dei beni.

In base all'art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, il **momento di effettuazione** dell'operazione e dell'**esigibilità della relativa IVA** coincide con l'accettazione del pagamento del corrispettivo per entrambe le forniture (B2B e B2C).

La **fornitura B2B**, se territorialmente rilevante in Italia, è **esente da IVA** ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, senza tuttavia incidere sul calcolo del pro-rata di detrazione e, secondo l'art. 19, comma 3, lett. d-*bis*), dello stesso D.P.R. n. 633/1972, è ammesso l'esercizio della **detrazione a monte**.

OSS NON UE ▶

L'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime OSS non UE, al quale possono aderire i soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti in alcuno Stato membro**, per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutti i servizi resi nella UE a committenti non soggetti passivi d'imposta.

Rispetto alle regole in vigore fino al 30 giugno 2021, le nuove norme **ampliano l'ambito di applicazione del regime speciale** per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, prima limitato ai soli servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Attenzione

Dal 1º luglio 2021, le imprese non stabilite nella UE che forniscono servizi a committenti non soggetti passivi nella UE possono evitare di registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro di consumo, dichiarando e versando l'IVA dovuta sulle prestazioni rese attraverso il regime OSS non UE.

In sostanza, identificandosi in Italia, gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sono **gestiti in maniera centralizzata e digitale**.

Dichiarazione trimestrale

Sono esonerati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti dalla **dichiarazione trimestrale** che deve essere presentata - anche in assenza di operazioni - entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, compilata sulla base dello schema di cui all'allegato D del Provvedimento n. 168315/E/2021 utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Registrazione on line

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti in alcuno Stato membro, che scelgono di avvalersi del regime speciale identificandosi in Italia, richiedono la **registrazione *on line*** compilando un modulo disponibile sul sito dell'Agenzia, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Il Centro Operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *e-mail*, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la *password* di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. A tal fine, i predetti soggetti tramettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, i dati contenuti nello schema di cui all'allegato A del Provvedimento n. 168315/E/2021.

Attività di competenza del Centro operativo di Pescara

SCHEMA DI SINTESI

Lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione
Trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali
Emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale
Controlli automatizzati di cui all'art. 54-*ter*, commi 1-3, del D.P.R. n. 633/1972
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-*quater* del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi
Monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'art. 38-*bis*3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'art. 38-*ter*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972
Attività di accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 54-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi
Controlli connessi agli obblighi di cui dell'art. 74-*quinquies*, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972, avvalendosi anche dei poteri di cui agli artt. 51 e 52 per i soggetti non residenti non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato
Gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti

OSS UE ▶

Il regime OSS UE, disciplinato dall'art. 74-*sexies* del D.P.R. n. 633/1972, è destinato:

- ai soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti**, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia;
- ai soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione** nel territorio dello Stato;
- ai soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori della UE che non dispongono di una stabile organizzazione nella UE** e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.

Attenzione

L'adesione al regime speciale consente di assolvere, **in modo centralizzato e digitale**, gli obblighi in materia di IVA per tutti i servizi resi negli altri Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni a destinazione di privati consumatorie e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche.

Dichiarazione trimestrale

Sono esclusi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti dalla **dichiarazione trimestrale** che deve essere presentata - anche in assenza di operazioni - entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, compilata sulla base dello schema di cui all'allegato E del provvedimento n. 168315/E/2021 utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Registrazione on line

I soggetti che intendono avvalersi del regime speciale utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La **registrazione** viene effettuata *on line*, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l'opzione trasmettendo per via telematica all'Agenzia i dati contenuti nello schema di cui all'allegato B del Provvedimento n. 168315/E/2021.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SCHEMA DI SINTESI

Attività di competenza del Centro operativo di Pescara

Lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione
Trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali
Emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale
Controlli automatizzati di cui all'art. 54-*ter*, commi 1-3, del D.P.R. n. 633/1972
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-*quater* del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972
Monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'art. 38-*bis*3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell'art. 38-*ter*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972
Attività di accertamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 54-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972
Controlli connessi agli obblighi di cui dell'art. 74-*quinquies*, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972, avvalendosi anche dei poteri di cui agli artt. 51 e 52 per i soggetti non residenti, identificati ai sensi dell'art. 35-*ter* del D.P.R. n. 633/1972
Gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti

LIBRI

Business plan: casi pratici

di A. Ferrandina

Wolters Kluwer, 2023, pagg. 576, € 50,00

BUSINESS PLAN: CASI PRATICI si occupa del business plan e di **come può essere redatto** con lo scopo di fornire un utile riferimento a tutti coloro che intendono affrontare la **pianificazione d'impresa a diversi livelli**.
Il testo offre al lettore:
– un primo inquadramento della struttura metodologica adottata, con uno **schema operativo di business plan e una guida contestuale che aiuta l'analista a raccogliere i dati**
– una serie nutrita di esempi che fanno riferimento a fattispecie tipiche, molto diffuse, business plan per: **produzione olio, vino, latte e derivati, profumeria, centro benessere, ingrosso alimentari, bar, ristorante, albergo, agenzia viaggi, bed&breakfast, industria tessile, calzature, alta moda, edilizia e energia eolica.**

Il volume è strutturato in **otto ampi macro-settori**, all'interno dei quali sono raccolti e implementati i business plan di aziende appartenenti al settore di riferimento.
Con questa edizione sono state aggiornate le informazioni e indicate le più importanti fonti gratuite di dati statistici.
Inoltre, si è aggiunto un **nuovo business case legato ai servizi sociali.**

Per informazioni o per l'acquisto
- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa***
  Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- ***www.shopwki.it***

Permessi Legge 104 e congedo straordinario: presentazione domande

di **Federico Gavioli** - *Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista*

LAVORO

NOVITÀ ▶

L'INPS con un corposo documento, illustra le nuove regole con le quali il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1158 al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
In particolare, il decreto citato:
– ha modificato l'art. 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del ''referente unico dell'assistenza'' con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo;
– ha novellato la disciplina in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del medesimo Decreto legislativo;
– ha introdotto il concetto di ''convivente di fatto'', tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. È stabilito, inoltre, che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

RIFERIMENTI ▶

– INPS, circolare 4 aprile 2023, n. 39
– D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105
– UE, Direttiva 20 giugno 2019, n. 1158
– D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104

REFERENTE UNICO DELL'ASSISTENZA ▶

– È stato eliminato il principio del ''referente unico dell'assistenza'' con riferimento ai permessi previsti, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
– A decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE ▶

In materia di congedo parentale è previsto che i periodi di prolungamento del congedo non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

PROCEDURE ▶

La procedura ''Gestione permessi Legge n. 104/1992'' e l'applicazione congedi straordinari sono state adeguate dall'INPS per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario in relazione alle novità introdotte dal legislatore.

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

NOVITÀ ▶

Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, ha introdotto alcune novità normative in materia:
– **di permessi** (di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992) e;
– **di congedo straordinario** (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, il citato Decreto legislativo modifica l'art. 33 della Legge n. 104/1992, **eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza"** con riferimento alla fruizione dei permessi e introduce novità in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale.
Introduce, inoltre, il concetto di ''**convivente di fatto**'' tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.
È stabilito che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata **successivamente** alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

REFERENTE UNICO DELL'ASSISTENZA ▶

Il Decreto legislativo in commento, nel riformulare la norma (comma 3 dell'art. 33 Legge n. 104/1992), **ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza"** con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto, **a decorrere dal 13 agosto 2022**, data di entrata in vigore del Decreto legislativo in commento, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere **riconosciuto, su richiesta, a più soggetti** tra quelli aventi diritto, che possono **fruirne in via alternativa tra loro**.
Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la **dichiarazione del disabile**, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
Il provvedimento di autorizzazione - inviato dall'Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente - preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Resta, invece, **impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave** a fruire per **sé stesso** dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi.

Contemporanea fruizione dei permessi

Rimane possibile, pertanto, la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi (di cui all'art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992), da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi (di cui al comma 3 del medesimo art. 33), da parte dei soggetti che prestano assistenza.

SCHEMA DI SINTESI

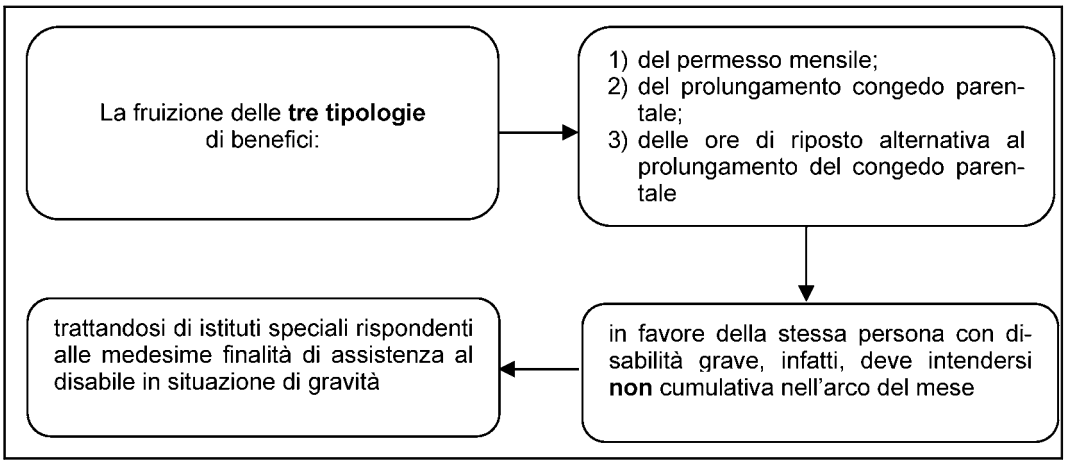

Qualora venga **presentata e accolta una domanda di prolungamento** del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi (di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992), per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, **saranno sospese e riattivate d'ufficio per i periodi successivi** già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento. Allo stesso modo, **per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento** del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, **non** potranno essere accolte **nuove domande** di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE ▶

Il legislatore ha previsto che i periodi di **prolungamento del congedo parentale non** comportano la **riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia**, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto **espressamente previsto dalla contrattazione collettiva**.
La circolare dell'INPS evidenzia a tale proposito che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi **esclusivamente agli emolumenti accessori connessi** all'effettiva presenza in servizio.
La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale **principio della derogabilità migliorativa della normativa giuslavoristica**.

Congedo parentale per assistere familiare disabile

In materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il legislatore ha **introdotto il convivente di fatto** (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016), tra **i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore** ai fini della concessione del congedo in esame, in **via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile** (di cui all'art. 1, comma 20, della citata Legge n. 76/2016).

Ordine di priorità per i permessi

A fare data **dal 13 agosto 2022**, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1) il **"coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente"/il "convivente di fatto"** (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
2) **il padre o la madre,** anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del ''coniuge

 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

convivente''/della ''parte dell'unione civile convivente''/del ''convivente di fatto'' (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016);

3) **uno dei "figli conviventi"** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il ''coniuge convivente''/la ''parte dell'unione civile convivente''/il ''convivente di fatto'' (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016), ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) **uno dei "fratelli o sorelle conviventi"** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il ''coniuge convivente''/la ''parte dell'unione civile convivente''/il ''convivente di fatto'' (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016), entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i ''figli conviventi'' del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) **un "parente o affine entro il terzo grado convivente"** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il ''coniuge convivente''/la ''parte dell'unione civile convivente''/il ''convivente di fatto'' (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016), entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i ''figli conviventi'' e i ''fratelli o sorelle conviventi'' siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

PROCEDURE ▶

L'INPS con il documento in commento fornisce le indicazioni per i datori di lavoro privati che riguardano sia i **dipendenti ordinari** che quelli **iscritti alla gestione pubblica**. Le nuove regole di esposizione in Uniemens si applicano a partire dalle denunce di competenza del mese di **maggio 2023**.
L'INPS nella circolare in commento evidenzia che la procedura ''Gestione permessi Legge n. 104/1992'' è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi giornalieri per assistenza ai familiari disabili in seguito all'eliminazione del principio del ''referente unico dell'assistenza''.
La procedura, a fare data **dal 13 agosto 2022**, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.

Procedura "Gestione permessi Legge n. 104/1992" - "Dichiarazione disabile"
Per le pratiche giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili, con data inizio successiva al 12 agosto 2022, dovrà essere trasmessa la ''Dichiarazione disabile'', se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Procedura per il congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)
L'INPS evidenzia che l'applicazione è stata **aggiornata** per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario (di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001):
- **da parte dei conviventi di fatto** (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016);
- **da parte dei familiari normativamente previsti** anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
- **per richiedere la trasmissione della "Dichiarazione disabile"** anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

Procedura "Gestione congedi straordinari" - Gestione pratiche per richiedenti conviventi di fatto (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016)
La circolare dell'INPS ricorda che anche la procedura ''**Gestione congedi straordinari**'' è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche derivanti dalle nuove domande per richiedenti conviventi di fatto (di cui all'art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016).

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

PNRR Italia

Tecnologie 5G: al via la selezione delle proposte progettuali

di **Renata Carrieri** - *Dottore commercialista e revisore contabile*

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il nuovo avviso per la selezione di proposte progettuali di sperimentazione e ricerca applicata sulle tecnologie 5G. Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo di euro 11 milioni a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPESS n. 9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.

Tecnologie 5G

Con Decreto ministeriale 21 novembre 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 20 gennaio 2023) il Ministero ha avviato la promozione sul territorio nazionale di **progetti di sperimentazione**, in continuità con quanto previsto dal Decreto ministeriale del 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di *business* e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all'uso e allo sviluppo delle **reti mobili ultra veloci** (5G) e alla ricerca sulle **reti mobili di nuova generazione** (6G).

Il Programma di supporto alle tecnologie 5G promuove il miglioramento dei servizi attraverso l'adozione di **nuove tecnologie** quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose (IoT), *Edge computing* e Tecnologie quantistiche, attraverso centri di trasferimento tecnologico (le ''Case delle tecnologie emergenti'') per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.

Beneficiari

Gli interventi sono rivolti agli enti pubblici, in qualità di capofila. È indispensabile la partecipazione al progetto di almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:

- Università pubblica o privata e/o ente e Centro di Ricerca pubblico o privato;
- Impresa, PMI e/o *start up* costituite, italiane o estere, con una sede operativa sul territorio italiano.

Proposte progettuali

Le proposte progettuali devono contenere:

- **l'indicazione di tutti i soggetti** ammessi alla procedura di selezione con i quali il Proponente, in qualità di capofila, collabora alla realizzazione del progetto;
- la **descrizione dettagliata delle modalità** con cui si coniugheranno le competenze scientifiche e tecnologiche con i soggetti facenti parte del partenariato con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori;
- la **descrizione dettagliata delle attività** che si intendono realizzare basate sull'utilizzo delle tecnologie emergenti quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose (IoT), *Edge computing* e Tecnologie quantistiche, grazie all'uso e allo sviluppo delle reti mobili *ultra* veloci (5G) ed alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G);
- la **descrizione dell'ambito di applicazione** relativo all'industria dell'audiovisivo, alle industrie creative e gaming, alla tutela e valorizzazione del *Made in Italy* e le modalità di realizzazione dell'intervento;
- l'indicazione delle **figure professionali** che saranno impiegate nella realizzazione del progetto;

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

– l'indicazione, per linea di attività, della **dotazione finanziaria** necessaria alla realizzazione della Proposta progettuale;
– l'indicazione della **durata della Proposta**, il relativo cronoprogramma;
– la descrizione delle **condizioni** che rendono il progetto immediatamente cantierabile;
– la descrizione degli **obiettivi di ricerca e sviluppo** che si intendono raggiungere.

Il Progetto dovrà essere completato entro il termine di 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Contributi

– Gli interventi sono finanziati per un **ammontare complessivo di euro 11 milioni** a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPESS n. 9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
– Le proposte progettuali sono finanziate a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione nel limite massimo dell'80% del valore complessivo del progetto e comunque per un importo non superiore a euro 2 milioni.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano:
– spese per il **personale dipendente** (con contratto a tempo determinato o indeterminato) impegnato direttamente nella realizzazione delle attività previste nel progetto;
– spese sostenute per gli **assegni di ricerca o borse di ricerca**. Le spese sostenute per gli assegni di ricerca, o borse di ricerca, sono ammissibili se vengono rispettate le seguenti condizioni: la presenza di una chiara, diretta e documentabile correlazione tra le attività che dovranno essere svolte dalla persona selezionata e il progetto; l'assenza di attività di formazione e apprendimento rivolta ai discenti; la coerenza della durata del rapporto con il periodo di inizio e fine del progetto;
– acquisto di **strumenti e attrezzature** e materiali utilizzati direttamente per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
– **quote di ammortamento** degli strumenti e delle attrezzature già nella disponibilità dei soggetti facenti parte del partenariato, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
– acquisto di ***software*** specifici, necessari per la realizzazione dell'intervento;
– servizi di **consulenza** e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto;
– **spese generali** fino ad un massimo del 3% del totale dei costi diretti sostenuti;
– **IVA** sostenuta per i costi sopra elencati (escluso il punto precedente - spese generali).

Modalità operative

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il *format* ''Domanda di partecipazione'' (reperibile al seguente *link*: https: //www.mise.gov.it/it/incentivi/tecnologie-5g-progetti-di-sperimentazione-e-ricerca► avviso).

La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ''dgscerp.div1@pec.mise.gov.it'' e dovrà essere presentata **entro le ore 12,00 del 19 maggio 2023**.

Qualora la domanda dovesse risultare di peso considerevole da non permettere l'invio tramite PEC, può essere inviata, in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o corriere, all'indirizzo: ''Ministero dello Sviluppo economico- Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione I - Viale America 201, 00144 Roma''.

In alternativa, il plico può essere consegnato a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali, Viale America 201 - Roma, Divisione I, quinto piano, stanza A537.

Il Ministero, avvalendosi di un'apposita Commissione, procederà alla valutazione delle proposte progettuali secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico del 17 marzo 2023 nel quale vengono determinati criteri e modalità di ammissione al finanziamento delle proposte pervenute.

L'istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'Avviso con una graduatoria approvata dal MIMIT che pubblicata sul sito del Ministero.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: praticafiscale.ipsoa@wki.it

TAX CREDIT LOCAZIONE
Attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio

Il tax credit locazione negozi introdotto dal Decreto Rilancio è applicabile anche alle imprese che svolgono contemporaneamente sia attività di commercio all'ingrosso che di commercio al dettaglio tenendo conto che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al 50% dei ricavi complessivi?

(F.T. Lecce)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, in favore dei ''soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto'', l'attribuzione di ''un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo'' (comma 1).
In caso di ''contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo'' il credito d'imposta ''spetta nella misura del 30% dei relativi canoni'' (comma 2).
In riferimento al caso riguardante l'applicazione dell'agevolazione di società che svolgono più di un'attività, va rilevato che la norma individua, in linea generale, come beneficiari del credito d'imposta, tra gli altri, i ''soggetti esercenti attività d'impresa'' con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile (2019); tuttavia, con specifico riferimento alle imprese esercenti ''attività di commercio al dettaglio'', la disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 28 prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d'imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Relativamente alla domanda del gentile lettore riguardante l'applicazione dell'agevolazione in caso di società che svolgono più di un'attività, si osserva che la norma individua, in linea generale, come beneficiari del credito d'imposta, tra gli altri, i ''soggetti esercenti attività d'impresa'' con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile (2019) tuttavia, con specifico riferimento alle imprese esercenti ''attività di commercio al dettaglio'', la disposizione (comma 3-*bis* dell'art. 28) prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d'imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Nel caso di specie, la società dichiara di esercitare sia attività di produzione e vendita all'ingrosso che attività di commercio al dettaglio, precisando, altresì, che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al 50% dei ricavi complessivi.
Al riguardo, tenuto conto del tenore letterale della disposizione di cui al comma 3-*bis*, che fa riferimento generico alle ''imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro'', senza ulteriori precisazioni riguardanti la prevalenza, o meno, di tale attività rispetto ad eventuali altre attività esercitate dallo stesso soggetto, si ritiene che coloro che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio, possano beneficiare del credito d'imposta alle condizioni e nella misura prevista dal comma

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

3-*bis*, allorché specificatamente dall'attività di commercio al dettaglio siano derivati, nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Resta fermo che la società non può fruire del credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta l'attività di commercio al dettaglio.

Federico Gavioli
(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)

LIBRI

Valutare il Magazzino
Di C. D'Attilio
Wolters Kluwer, 2023, pagg. 448, € 50,00

La guida contribuisce alla **corretta classificazione, valutazione e rappresentazione del magazzino in bilancio**, utile anche alla **valutazione ai fini fiscali, e ai relativi adempimenti, delle rimanenze finali di magazzino.**
Le rimanenze di magazzino costituiscono una delle più rilevanti voci del bilancio d'esercizio, che deve dunque essere attentamente esaminata al fine di garantire l'attendibilità del documento destinato a pubblicazione, nonché un valore minuziosamente controllato nel corso di verifiche/accessi/ispezioni tributarie.
Nel corso degli ultimi anni rilevanti interventi normativi, giurisprudenziali e dottrinali, anche a supporto della congiuntura economica caratterizzata dal COVID, dalla recessione e inflazione, hanno interessato le rimanenze di magazzino rendendo necessaria la realizzazione di una nuova edizione.
L'intera trattazione è integrata con esemplificazioni numeriche, volte a rendere più agevole l'applicazione di disposizioni civilistiche e fiscali, prassi, giurisprudenza e principi contabili.

Per informazioni o per l'acquisto
- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa***
  Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- ***www.shopwki.it***

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

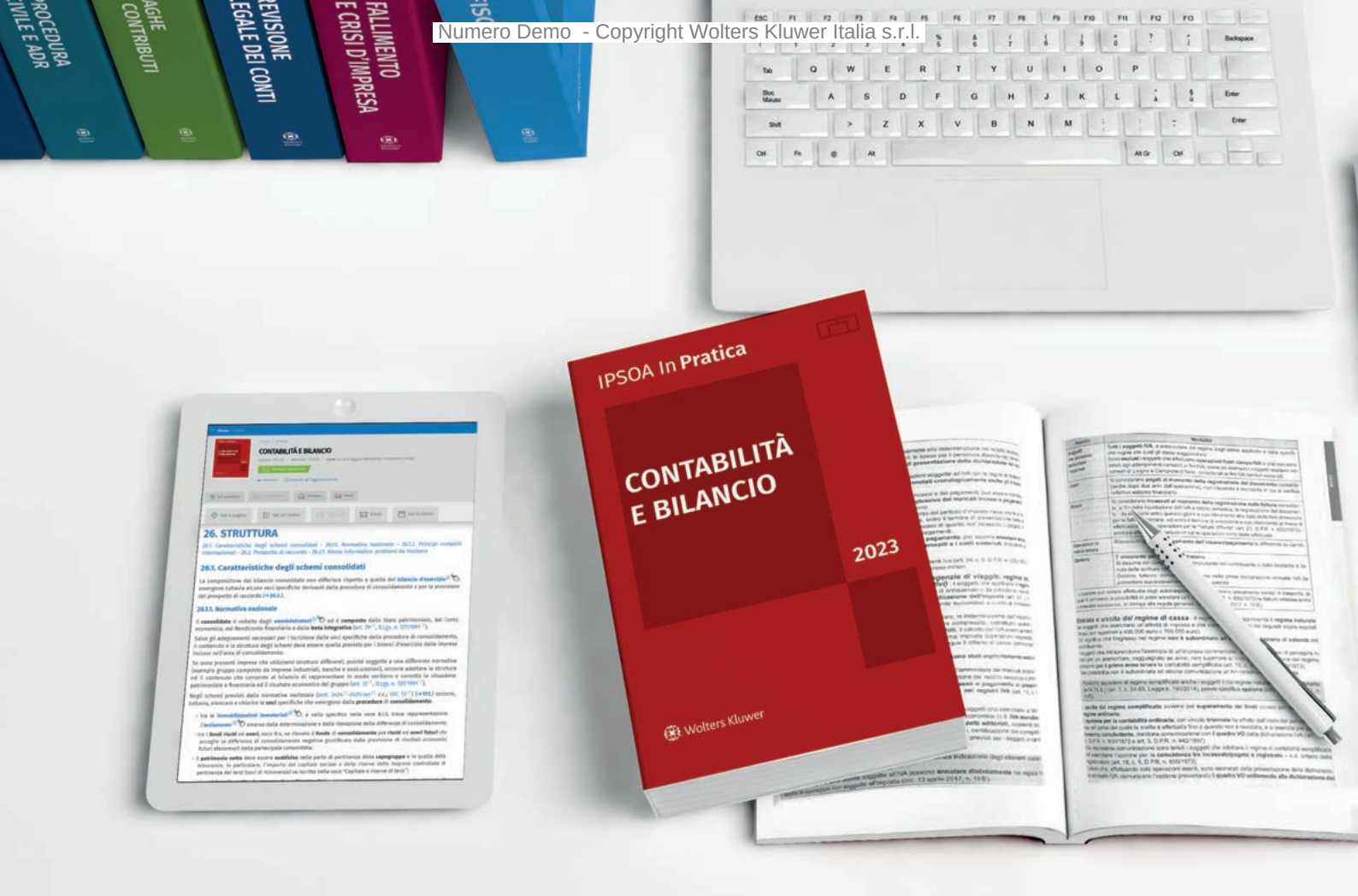

IPSOA In **Pratica**

Risposte chiare, autorevoli e sempre aggiornate

Contabilità e Bilancio

2023

CARTA + DIGITALE

Scegli la formula "sempre aggiornati" **CARTA+DIGITALE**: la soluzione ideale per rimanere costantemente aggiornati e godere di un testo sempre nuovo, grazie all'azione combinata dei due supporti:

- CARTA: analizza i cicli gestionali partendo dalle rilevazioni contabili per giungere poi alla destinazione di bilancio dei singoli conti utilizzati.

- DIGITALE: monitora le novità normative e quelle in materia contabile emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Y44ONCL

Wolters Kluwer

info.wolterskluwer.it/IPSOA-In-Pratica

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Wolters Kluwer

Y01ICL

AFFRONTA IL TEMA IN PROFONDITÀ

One FISCALE

presenta *IVA, TUIR, Indirette e Accertamento*

Da oggi c'è Experta FISCALE per offrire una consulenza ancora più completa e di valore ai propri clienti, in un'unica soluzione quattro sezioni integrate su IVA, TUIR, Imposte Indirette e Tributi Locali, Accertamento e riscossione. Uno strumento indispensabile con Codici Commentati dai migliori esperti, Formule, Quesiti, Articoli di Approfondimento e molto altro per aggiungere profondità al tuo lavoro in materia fiscale.

Scopri di più su **info.onefiscale.it**

One|FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Wolters Kluwer

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

CEDAM IPSOA UTET GIURIDICA il fisco ALTALEX